



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919

Roma — Venerdì, 12 dicembre

Numero 293

DIREZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22; semestre L. 12; trimestre L. 6
 » a domicilio ed in tutte le Regioni: » 26; » » 13; » » 7
 Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » » 30; » » 15
 Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

In numero separato di 12 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
 Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi e in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

Inserzioni

Annunci giudiziari L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
 Altri avvisi » 0.40 } spazio di linea.
 Dirigete le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
 Amministrazione della Gazzetta.

Per le medagliette delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa ad
 Foglie degli annunci.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

- Regio decreto-legge n. 2192 che autorizza la vendita dell'immobile di proprietà dello Stato adibito a sede della R. legazione a Bucarest e autorizza l'assegnazione di L. 875.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1919-1920 per l'acquisto e l'arredamento di un edificio ad uso della R. legazione medesima.
- Regio decreto-legge n. 2215 che autorizza il Banco di Sicilia ad assumere il servizio di cassa di risparmio nelle Province siciliane e nelle città di Roma, Genova, Milano e Trieste.
- Regio decreto-legge n. 2232 che proroga il termine per gli accertamenti sanitari riguardanti i militari provvisti di assegno rinnovabile.
- Regio decreto-legge n. 2237 che modifica la decorrenza del contributo previsto dal decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, a favore del comune di Napoli di cui al decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219.
- Regio decreto-legge n. 2233 che modifica l'art. 18, lett. d), e il primo comma dell'art. 20 del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726, circa le pensioni privilegiate di guerra.
- Regio decreto-legge n. 2239 che istituisce una Cassa nazionale del notariato, aumenta gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo 1° della tabella annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato, ed apporta altre modificazioni alla stessa legge circa l'applicazione della pena disciplinare della sospensione e la definizione, in via transitoria, dei concorsi a posti notarili.
- Regio decreto n. 2221 che estende al vice-ammiraglio presidente della Commissione permante per la illuminazione ed il segnalamento delle coste le disposizioni contenute nell'art. 1 del Regio decreto 24 luglio 1919, n. 1488.
- Regio decreto n. 2222 che radia dal quadro del R. naviglio il piroscifo Regina Elena. II ed i rimorchiatori Olanda e Uruguay.
- Regio decreto n. 2226 che aumenta il numero dei componenti la Sottocommissione tecnico-artistica per il monumento nazionale al Re Vittorio Emanuele II in Roma.
- Regio decreto n. 2230 che scioglie il Consorzio per l'approvvigionamento e la distribuzione delle lane, istituito con decreto Luogotenenziale 16 febbraio 1919, n. 317.
- Regio decreto n. 2245 che determina le sedi e le circoscrizioni dei comandi di gruppo di legioni della R. guardia di finanza.
- Regio decreto n. 2246 che pone a carico della massa del corpo una parte della spesa annua per il personale amministrativo del Comando generale della R. guardia di finanza.
- Regio decreto n. 2249 che dichiara opera di pubblica utilità l'impianto e la sistemazione del laboratorio pirotecnico di Felino (Parma).
- Regio decreto n. 2250 che stabilisce norme per gli assegni e le indennità inerenti a cariche, occupate da ufficiali del Regio esercito.
- Regi decreti nn. 2203, 2220 e 2248 riflettenti delimitazione territoriale fra due Comuni, soppressione della vendita di alcune qualità di tabacchi lavorati, soppressione di archivio notari e mandamentale.
- Decreto Ministeriale che stabilisce le tariffe da applicarsi alle

lavorazioni eseguite per conto ed ordine dell'Opificio militare laniero di Biella.

Decreto Ministeriale che indice un concorso per un posto di vice-ispettore di 2ª classe nel Ministero per l'agricoltura.

Commissione delle prede: Sentenza nel giudizio per la legittimazione della cattura dello scafo del piroscifo di bandiera austro-ungarica Bregenz.

Ministero della marina: Rettifica alla deliberazione del Consiglio superiore di marina riguardante la ripartizione del premio dovuto per l'affondamento della Viribus Unitis.

Disposizioni diverse

Corte dei conti: Disposizioni nel personale dipendente — Ministero delle finanze: Disposizioni nel personale dipendente

Ministero del tesoro: Perdita di certificati — Rettifiche d'intestazione — Smarrimenti di ricevute — Errata-corrige —

Ministero per l'Industria, il commercio e il lavoro: Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno

— Corso medio dei cambi — Ministero d'agricoltura: Divieto d'esportazione — Ministero delle poste e dei tele-

grafi: Avviso — Disposizioni nel personale dipendente.

Ministero delle finanze: Disposizioni nel personale dipendente

Ministero del tesoro: Perdita di certificati — Rettifiche d'intestazione — Smarrimenti di ricevute — Errata-corrige —

Ministero per l'Industria, il commercio e il lavoro: Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno

— Corso medio dei cambi — Ministero d'agricoltura: Divieto d'esportazione — Ministero delle poste e dei tele-

grafi: Avviso — Disposizioni nel personale dipendente.

Ministero delle finanze: Disposizioni nel personale dipendente

Ministero del tesoro: Perdita di certificati — Rettifiche d'intestazione — Smarrimenti di ricevute — Errata-corrige —

Ministero per l'Industria, il commercio e il lavoro: Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno

— Corso medio dei cambi — Ministero d'agricoltura: Divieto d'esportazione — Ministero delle poste e dei tele-

grafi: Avviso — Disposizioni nel personale dipendente.

Ministero delle finanze: Disposizioni nel personale dipendente

Ministero del tesoro: Perdita di certificati — Rettifiche d'intestazione — Smarrimenti di ricevute — Errata-corrige —

Ministero per l'Industria, il commercio e il lavoro: Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno

— Corso medio dei cambi — Ministero d'agricoltura: Divieto d'esportazione — Ministero delle poste e dei tele-

grafi: Avviso — Disposizioni nel personale dipendente.

Ministero delle finanze: Disposizioni nel personale dipendente

Ministero del tesoro: Perdita di certificati — Rettifiche d'intestazione — Smarrimenti di ricevute — Errata-corrige —

Ministero per l'Industria, il commercio e il lavoro: Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno

— Corso medio dei cambi — Ministero d'agricoltura: Divieto d'esportazione — Ministero delle poste e dei tele-

grafi: Avviso — Disposizioni nel personale dipendente.

Ministero delle finanze: Disposizioni nel personale dipendente

Ministero del tesoro: Perdita di certificati — Rettifiche d'intestazione — Smarrimenti di ricevute — Errata-corrige —

Ministero per l'Industria, il commercio e il lavoro: Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno

— Corso medio dei cambi — Ministero d'agricoltura: Divieto d'esportazione — Ministero delle poste e dei tele-

grafi: Avviso — Disposizioni nel personale dipendente.

Ministero delle finanze: Disposizioni nel personale dipendente

Ministero del tesoro: Perdita di certificati — Rettifiche d'intestazione — Smarrimenti di ricevute — Errata-corrige —

Ministero per l'Industria, il commercio e il lavoro: Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno

— Corso medio dei cambi — Ministero d'agricoltura: Divieto d'esportazione — Ministero delle poste e dei tele-

grafi: Avviso — Disposizioni nel personale dipendente.

Ministero delle finanze: Disposizioni nel personale dipendente

Ministero del tesoro: Perdita di certificati — Rettifiche d'intestazione — Smarrimenti di ricevute — Errata-corrige —

Ministero per l'Industria, il commercio e il lavoro: Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno

— Corso medio dei cambi — Ministero d'agricoltura: Divieto d'esportazione — Ministero delle poste e dei tele-

grafi: Avviso — Disposizioni nel personale dipendente.

Ministero delle finanze: Disposizioni nel personale dipendente

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2192 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;
 Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la vendita dell'immobile di proprietà dello Stato adibito a sede della R. legazione a Bucarest.

La somma ricavata dalla vendita sarà versata in tesoreria ed imputata al bilancio generale dell'entrata.

Art. 2.

È autorizzata l'assegnazione di L. 875.000 da inscrivere con decreto del ministro del tesoro nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1919-20 e corrispondente attualmente alla somma di lei 1.750.000 necessaria per l'acquisto, sistemazione ed arredamento di un edificio ad uso di sede della R. legazione a Bucarest.

Art. 3.

Per tutti gli atti riguardanti la vendita e l'acquisto di cui ai precedenti articoli, è data facoltà al Governo del Re di derogare dalle norme vigenti in materia di contabilità di Stato e di opere pubbliche nonchè dalla legge 26 luglio 1888, n. 5594.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TITTONI — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2215 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 29 marzo 1906, n. 100; 2 febbraio 1911, n. 70; e il decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 327:

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, e gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto col ministro del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 4 della legge 29 marzo 1906, n. 100, è sostituito dall'articolo seguente:

« Il Banco di Sicilia è autorizzato ad assumere il servizio di Cassa di risparmio nelle Province siciliane e nelle città di Roma, Genova, Milano e Trieste.

È data facoltà al Banco medesimo di assumere il servizio di Cassa di risparmio anche in altri Comuni del Regno in cui esso ha propri stabilimenti, previa autorizzazione da concedersi caso per caso dal Ministero per l'industria, commercio e lavoro, di concerto col Ministero del tesoro.

Le operazioni della Cassa di risparmio sono regolate dalle leggi 15 luglio 1888, n. 5545; 29 marzo 1906, n. 100; 2 febbraio 1911, n. 70; dal decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 327, e dal presente decreto ».

Art. 2.

La lettera c) dell'art. 1 della legge 29 marzo 1906, n. 100, è modificata nel modo seguente:

« c) da tre decimi dei depositi raccolti nelle Province siciliane dalla Cassa di risparmio del Banco di Sicilia di cui nell'articolo 4 ».

Art. 3.

Nel 1° comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1906, n. 100, dopo le parole « e non oltre i tre decimi dei depositi della sua Cassa di risparmio » sono aggiunte le parole « raccolti nelle Province siciliane ».

Art. 4.

Il terzo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 327, è modificato come segue:

« Le altre attività degli stabilimenti della Cassa di risparmio del Banco esistenti nelle Province siciliane, saranno impiegate:

a) per non oltre due decimi in un conto corrente fruttifero col Banco:

b) in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle di credito fondiario e nei titoli consentiti da altre leggi e nella misura non superiore a un decimo dei depositi, in anticipazioni su certificati di depositi di derivati agrumari, ed infine, nella misura di non oltre due decimi dei depositi in mutui ai Comuni e alle Province della Sicilia, da concedersi per i fini e con le garanzie ed i privilegi indicati nell'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855 ed a condizione che l'impiego in titoli di Stato non sia inferiore ai cinque decimi dei depositi.

Le attività degli stabilimenti della Cassa di risparmio del Banco esistenti fuori dalle Province siciliane, saranno impiegate:

a) per non oltre due decimi in un conto corrente fruttifero col Banco;

b) per almeno tre decimi in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle di credito fondiario e nei titoli consentiti da altre leggi;

c) per il resto in mutui ai Comuni ed a Province da concedersi per i fini e con le garanzie ed i privilegi indicati nell'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, in mutui ad Istituti di ricovero e cura degli ammalati a norma del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 600, e in mutui a privati, Consorzi, Società od Enti in dipendenza delle quote di concorso governativo ad esse accordate a norma di legge ».

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2232 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, di concerto con i ministri delle finanze, del tesoro, della guerra e della marina

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli accertamenti sanitari riguardanti i militari invalidi provvisti di assegno rinnovabile, il termine di cui all'art. 9, ultimo comma, del decreto Luogotenenziale

ziale 20 maggio 1917, n. 876, è portato a sei mesi prima della scadenza dell'assegno.

Qualora a tale scadenza non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità, il ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra ha facoltà di prorogare per non oltre un anno la durata dell'assegno, in base agli atti della relativa liquidazione.

La somma corrisposta sarà imputata al nuovo assegno o alla pensione definitiva dell'invalido, limitatamente però all'importo degli arretrati.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 13 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DA COMO — SCHANZER —

ALBRICCI — TEDESCO — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2237 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 12 marzo 1911, n. 258;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La decorrenza del contributo semestrale a favore del comune di Napoli, di cui al decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, è riportata al 1° gennaio 1912.

Le semestralità arretrate di contributo, con scadenza al 1° luglio 1912 fino al 1° luglio 1918, saranno corrisposte al comune di Napoli senza onere d'interessi.

La somma necessaria per tale pagamento, sarà iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio in corso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2233 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con decreto Reale 21 febbraio 1895, n. 70;

Visti i decreti Luogotenenziali 12 novembre 1916, n. 1598, e 27 ottobre 1918, n. 1726;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, di concerto coi ministri delle finanze, del tesoro, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'attuale testo dell'art. 18, lettera d), del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726, è sostituito il seguente:

d) semprechè la pensione non spetti ai genitori o ai collaterali di cui al presente articolo, chiunque dimostri di avere raccolto, allevato e tenuto presso di sé, come figlio, fino alla maggiore età, o quanto meno fino alla chiamata alle armi, un fanciullo orfano o abbandonato che, divenuto militare, abbia trovato la morte a causa della guerra. Gli assimilati in tal modo ai genitori debbono trovarsi nelle condizioni di età o di incapacità a proficuo lavoro e di stato civile stabilite alle precedenti lettere a) e b), oppure nello stato nubile, se trattasi dell'assimilata alla madre.

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'art. 20 del citato decreto 27 ottobre 1918, viene aggiunto il capoverso seguente:

Lo stesso diritto compete alla madre anche quando divenga vedova successivamente al decesso del figlio entro il termine anzidetto.

Art. 3.

Le precedenti disposizioni si applicano ai casi verificatisi dal 29 settembre 1911, salvo i diritti acquisiti prima della pubblicazione del presente decreto, ma con effetto, per il godimento delle pensioni dovute, da una data non anteriore al 30 novembre 1918.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DA COMO — SCHANZER — ALBRICCI —

TEDESCO — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2239 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e la tariffa annessa;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1023, nella parte concernente la sospensione dei concorsi per la provvista dei posti notarili vacanti;

Visto il decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 879, per la costituzione di un fondo comune fra i notari di ciascun collegio del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, n. 89, sono aumentati del 50 0/0.

Per la determinazione degli onorari, gli atti privati autenticati da notaro sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa medesima salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8.

Gli onorari stabiliti nell'art. 6 della tariffa anzidetta si applicano, coll'aumento sopra stabilito, anche ai verbali di assemblee ricevuti in forma pubblica, per gli aumenti di capitale sociale e per la emissione di obbligazioni sull'importo rispettivo dell'aumento o della emissione.

Art. 2.

La tassa annua imposta ai notari per supplire alle spese dei Consigli notarili potrà essere, per deliberazione dei rispettivi Collegi, aumentata oltre il limite stabilito dall'ultimo comma dell'art. 93 della legge sull'ordinamento del notariato e sarà ripartita tra tutti i notari del distretto in proporzione dell'ammontare complessivo degli onorari loro spettanti per gli atti da essi ricevuti od autenticati nell'anno.

Art. 3.

L'importo dell'aumento stabilito nell'art. 1, per la parte riguardante gli onorari degli atti ricevuti o autenticati dai notari, è devoluto alla costituzione di una Cassa nazionale del notariato per gli scopi e colle modalità indicati negli articoli seguenti.

Alla detta Cassa sono pure devoluti:

a) una parte dell'aumento dei diritti di iscrizione a repertorio, di cui all'art. 24 della tariffa, fino a concorrenza di centesimi cinquanta per ogni atto iscritto a repertorio;

b) un contributo da parte dei notari in esercizio sul cumulo degli onorari loro spettanti per gli originali degli atti da essi ricevuti o autenticati nell'anno, al netto dell'aumento di cui sopra, in ragione del:

5 0/0 sulla parte dei detti onorari eccedente le lire 20.000, fino a L. 30.000;

10 0/0 sulla parte eccedente le lire 30.000, fino a L. 50.000;

15 0/0 su ogni somma eccedente le lire 50.000.

La Cassa può anche ricevere lasciti e donazioni e qualsiasi altra liberalità.

Art. 4.

La Cassa nazionale del notariato ha per oggetto di corrispondere, nei limiti dei mezzi annualmente disponibili, un assegno supplementare fino a L. 4000 ai notari i cui onorari non abbiano complessivamente nell'anno raggiunta tale cifra. Agli effetti di questo articolo si calcolano solamente gli onorari spettanti a ciascun notaro per gli originali degli atti da esso ricevuti o autenticati, esclusi i diritti accessori.

Qualora, dopo aver provveduto alla integrazione degli onorari nel limite sopra stabilito, risultasse una eccedenza, questa sarà devoluta di anno in anno alla istituzione di un fondo speciale destinato a sovvenire con sussidi, assegni od altrimenti i notari cessati dall'esercizio o le loro famiglie, secondo le norme da stabilirsi in seguito con decreto del ministro di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 5.

L'assegno di integrazione compete a tutti i notari che si trovino nelle condizioni previste da questo decreto, e viene a loro favore liquidato al principio di ogni anno per l'anno precedente.

Ai notari, che abbiano esercitato soltanto per una parte dell'anno, l'integrazione, è concessa in ragione della durata dell'effettivo esercizio. Questa limitazione non si applica però ai notari che fossero stati impediti dall'esercizio per malattia, per servizio militare o per altro impedimento legittimo.

Art. 6.

Non avranno diritto alla integrazione:

a) i notari sospesi o inabilitati, per tutto il tempo per cui dura la sospensione o la inabilitazione;

b) i notari per i quali la mancanza o la insufficienza dei proventi professionali sia notoriamente da ascrivere ad abituale loro negligenza;

c) i notari che in base ai ruoli delle imposte governative o locali risultano in possesso di redditi mobiliari od immobiliari o che fruiscono di stipendi o pensioni non tassati per ruoli nominativi che, uniti agli onorari notarili, raggiungano in complesso lo annuo reddito di L. 4000. Qualora questa cifra non sia raggiunta, sarà provveduto alla integrazione per la differenza.

I notari che, secondo l'art. 165 della legge 16 febbraio 1913, numero 89, sono stati conservati in ufficio nelle sedi soppresse, non potranno godere dell'assegno per oltre tre anni dal 1° gennaio 1920.

Art. 7.

Il controllo della liquidazione e la riscossione della parte di onorari e di diritti di repertorio, devoluti alla Cassa nazionale del notariato a norma dell'art. 3, sono affidati ai ricevitori del registro della residenza di ciascun notaro, e saranno effettuati con le norme stabilite dalla legge di registro, per gli atti soggetti a registrazione contemporaneamente alla registrazione medesima, e per quelli non soggetti a registrazione nell'occasione del visto semestrale ai repertori prescritto dall'art. 116 della legge di registro, testo unico 20 maggio 1917, n. 217.

Il notaro deve apporre sulla copia dell'atto presentata alla registrazione una distinta separata degli onorari e diritti devoluti alla Cassa nazionale del notariato, e per gli atti non soggetti a registrazione, dovrà presentare analoga distinta, nell'occasione del visto semestrale ai repertori.

Nella stessa occasione sarà pure provveduto, in base ad analoga dichiarazione del notaro, alla liquidazione e riscossione anzidetta per gli atti di ultima volontà.

Le penali comminate dalla legge di registro per la tardiva registrazione degli atti, saranno nella stessa misura e con le stesse modalità applicate sulle somme assegnate alla Cassa nazionale del notariato ed il relativo importo sarà devoluto alla Cassa medesima.

Gli eventuali ricorsi contro l'operato del ricevitore del registro dovranno essere presentati, nel termine perentorio di venti giorni dal seguito pagamento, alla Commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato, la quale deciderà su di essi inappellabilmente.

La Commissione amministratrice potrà disporre ispezioni ai notari, quando abbia motivo di dubitare dell'esatto adempimento delle norme stabilite in questo articolo.

Le norme contabili relative alle somme riscosse e versate per conto della Cassa nazionale del notariato, saranno stabilite di concerto fra i Ministri della grazia e giustizia e delle finanze e le verifiche saranno affidate agli ispettori del registro.

Art. 8.

I contributi dovuti dai notari sul cumulo dei propri onorari annuali sono liquidati dal Consiglio notarile e riscossi dal ricevitore del registro del luogo dove ha sede il Consiglio stesso.

A tale effetto ciascun notaro presenterà entro i primi dieci giorni di ogni mese un estratto autentico del repertorio degli atti da esso

ricevuti o autenticati nel mese precedente. Questo estratto dovrà indicare il numero e la data di ogni atto, la natura e il valore delle convenzioni in esso contenute, il relativo onorario notarile e l'aumento destinato al fondo comune. Per il controllo di queste indicazioni il presidente del Consiglio potrà richiedere le opportune informazioni così all'archivio notarile come ai ricevitori del registro e potrà anche invitare il notaio a produrre per visione gli originali degli atti, rettificando, se del caso, le indicazioni medesime, previo avviso al notaio interessato.

Compiuto l'anno, il presidente del Consiglio o un consigliere da esso delegate, formerà il cumulo degli onorari di ciascun notaio e lo sottoporrà al Consiglio per la determinazione dei contributi dovuti in relazione all'ammontare degli onorari stessi.

La deliberazione del Consiglio dovrà essere entro il 31 gennaio di ciascun anno trasmessa al ricevitore del registro, che provvederà alla riscossione nel mese di febbraio, valendosi, ove occorra, della speciale procedura stabilita per l'esazione delle tasse di registro.

Contro la deliberazione del Consiglio è ammesso, nei venti giorni successivi al seguito pagamento, il ricorso alla Commissione amministratrice della Cassa nazionale, che deciderà inappellabilmente.

Art. 9.

Le somme riscosse in ciascun mese dai ricevitori del registro per conto della Cassa nazionale del notariato, prelevato l'aggio del due per cento, saranno a cura dei ricevitori stessi versate entro i primi dieci giorni del mese successivo con vaglia del tesoro alla Cassa depositi e prestiti ed accreditate ad uno speciale conto corrente a disposizione della Commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato.

Il detto conto corrente è fruttifero d'interesse al tasso stabilito per i depositi volontari, e sarà regolato alla fine di ogni semestre con le norme generali in vigore per i conti correnti tenuti dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 10.

I notari che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente decreto, intendono valersi del diritto alla integrazione, devono presentare domanda al Consiglio notarile cui appartengono entro il mese di gennaio di ciascuna anno per l'anno precedente.

Il Consiglio notarile, esaminate le domande e accertata l'esistenza delle condizioni anzidette, calcola, in base al cumulo degli onorari di ciascun notaio, già formato come al precedente art. 8 e tenuto conto degli altri redditi eventualmente goduti, la somma occorrente per la integrazione degli onorari medesimi e formula le sue proposte.

Le proposte dei singoli Consigli notarili saranno trasmesse entro il mese di febbraio alla Commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato, la quale, avuto riguardo all'ammontare complessivo delle somme raccolte nell'anno in base al conto che sarà ad essa rimesso dalla Cassa depositi e prestiti, determina la misura della integrazione da assegnarsi a ciascun notaio che ne abbia fatto domanda.

Il pagamento del relativo importo sarà eseguito col prelevamento dal conto corrente mediante mandati da emettersi dalla Commissione amministratrice e da ammettersi a pagamento da parte della Cassa depositi e prestiti.

Art. 11.

La Commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato risiede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia, ed è composta:

a) dal direttore generale del notariato o da chi lo sostituisce, a cui spetta la presidenza;

b) dal presidente del Consiglio notarile di Roma e da cinque altri notari nominati dal ministro di grazia e giustizia.

I commissari indicati alla lettera b) durano in carica tre anni e possono essere confermati per il triennio successivo. Scaduto il secondo periodo di nomina non potranno essere rinominati se non a distanza di almeno un triennio.

Per la validità delle adunanze della Commissione è necessaria la presenza di almeno quattro membri. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Contro le decisioni della Commissione è ammesso il ricorso al ministro di grazia e giustizia entro trenta giorni dalla comunicazione datane all'interessato.

La Commissione sarà coadiuvata da un ufficio di segreteria, da costituirsi secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento.

Art. 12.

Le quote di integrazione assegnate sui fondi della Cassa nazionale del notariato, non sono cedibili né soggette a sequestro o pignoramento.

Art. 13.

Tutti gli atti occorrenti per il funzionamento della Cassa sono esenti da tasse di bollo e registro, salvi i ricorsi di cui agli articoli 7 e 8 che saranno stesi in bollo da lire una.

Art. 14.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato dalla tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà esser data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto e, a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Art. 15.

Cessano di avere effetto le disposizioni del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1023, nella parte concernente la sospensione dei concorsi ai posti notarili.

Art. 16.

Per le contravvenzioni alla legge notarile punibili con la sospensione, se nel fatto imputato al notaio concorrono circostanze attenuanti, la pena della sospensione può essere sostituita con l'ammenda da lire cento a lire cinquecento.

Questa disposizione non è applicabile alla sospensione con la quale è punito il notaio che non adempia all'obbligo prescritto dall'art. 128 della legge notarile.

Art. 17.

Con decreto del ministro di grazia e giustizia, saranno stabilite le norme regolamentari per la esecuzione del presente decreto.

Art. 18.

Il presente decreto andrà in vigore col 1° gennaio 1920, ma le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 avranno attuazione dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Col 31 dicembre 1919 s'intenderà abrogato il decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 879 sulla istituzione del fondo comune.

Art. 19.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardastigilli*: MORTARA.

Il numero 2221 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1488;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

La disposizione di cui all'art. 1 del citato Regio decreto 24 luglio 1919, n. 1488, è applicabile al vice-ammiraglio presidente della Commissione permanente per la illuminazione ed il segnalamento delle coste, anche quando questo appartenga alla riserva navale, purchè abbia conseguito il grado di vice-ammiraglio mentre era tutt'ora in servizio effettivo permanente.

La disposizione del presente decreto avrà effetto dal 1° ottobre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI — SCHANZER.

Visto, Il guardasigilli: MORTARA.

Il numero 2222 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 maggio 1915, n. 725, col quale venivano iscritti, fra altri, nel quadro del R. naviglio il piroscafo *Regina Elena* ed i rimorchiatori *Olanda* ed *Uruguay*:

Visto il decreto Luogotenenziale 6 aprile 1916, numero 395, in base al quale il piroscafo *Regina Elena*, iscritto nel quadro del R. naviglio col decreto sopra citato prendeva la denominazione di *Regina Elena II*;

Ritenuto che sono venute meno le ragioni che consigliarono tali provvedimenti:

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 16 maggio 1915, n. 725, e il decreto Luogotenenziale 6 aprile 1916, n. 395, sopra citati, sono abrogati nei riguardi dei sottoindicati piroscafi e rimorchiatori con la data a fianco di ciascuno indicata cessando quindi di appartenere al naviglio da guerra dello Stato:

Piroscafo *Regina Elena II*, della Compagnia napoletana di navigazione, a datare dal 21 gennaio 1919;

Rimorchiatore *Olanda*, della Società Rimorchiatori genovesi, a datare dal 27 agosto 1919;

Rimorchiatore *Uruguay*, della Società Cantieri navali riuniti, a datare dal 23 settembre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1919

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, Il guardasigilli: MORTARA.

Il numero 2226 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 21 febbraio 1907, n. 53 col quale fu istituita una Sottocommissione tecnico-artistica di nove membri per il monumento nazionale al Re Vittorio Emanuele II in Roma;

Ritenuta l'opportunità di aumentare da nove a undici il numero dei membri della Sottocommissione suindicata:

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È aumentato da nove a undici il numero dei membri della Sottocommissione tecnico-artistica pel monumento nazionale al Re Vittorio Emanuele II in Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO.

Visto, Il guardasigilli: MORTARA.

Il numero 2230 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 16 febbraio 1919, n. 317 che istituisce un Consorzio per l'approvvigionamento e la distribuzione di lane;

Visto il R. decreto 21 luglio 1919, n. 1296 che ripristina la libera importazione delle lane;

Vista la deliberazione in data 23 ottobre 1919 dell'assemblea generale dei soci del Consorzio suddetto, relativa alla liquidazione del Consorzio stesso;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consorzio per l'approvvigionamento e la distribuzione delle lane, istituito con decreto Luogotenenziale 16 febbraio 1919, n. 317, è sciolto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

FERRARIS.

Visto, Il guardasigilli: MORTARA.

Il numero 2245 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sull'ordina-

mento della R. guardia di finanza, approvato con R. decreto 28 novembre 1914, n. 1440;

Visto il decreto Luogotenenziale 15 luglio 1917, numero 1234, che fissa le sedi e le circoscrizioni delle legioni territoriali e dei circoli in cui è ripartito il contingente della R. guardia di finanza;

Visto l'art. 7 del R. decreto 9 novembre 1919, numero 2073;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sedi e le circoscrizioni dei comandi di gruppo di legioni della R. guardia di finanza sono stabilite secondo la seguente tabella:

1. Comando 1° gruppo sede Genova - Legioni territoriali aggregate: Genova, Torino, Milano.

2. Comando 2° gruppo sede Bologna - Legioni territoriali aggregate: Venezia, Bologna, Roma.

3. Comando 3° gruppo sede Napoli - Legioni territoriali aggregate: Napoli, Bari, Catanzaro.

4. Comando 4° gruppo sede Palermo - Legioni territoriali aggregate: Palermo, Messina, Cagliari.

Art. 2.

Il comando della legione territoriale della R. guardia di finanza di Verona è soppresso ed è istituito un comando di legione territoriale a Palermo comprendente i due circoli di Palermo e quelli di Trapani e Girgenti.

Alla legione di Messina sono aggregati i reparti di Tripoli, Bengasi e Rodi (Egeo).

Art. 3.

I circoli di Verona, Vicenza e Belluno, della soppressa legione di Verona, sono aggregati alla legione territoriale di Venezia, ed il circolo di Brescia a quella di Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2246 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2073, recante provvedimenti per la R. guardia di finanza;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dell'ammontare della spesa per gli stipendi spettanti ai funzionari amministrativi del Comando generale della R. guardia di finanza, indicata nell'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze, sarà posta a carico della massa del corpo la quota fissa di L. 30.000 annue.

A qualsiasi ulteriore aumento di spesa anche straor-

dinario, per l'anzidetto personale, la massa concorrerà nella proporzione del 50 per cento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA dimostrativa della spesa annua pel personale amministrativo del Comando generale della R. guardia di finanza.

G R A D O	Classe	Numero per classe	Stipendio	Totale
Direttore superiore.	Unica	1	11.600	11.600
Direttore capo divisione . . .	1	2	10.500	21.000
Capo sezione.	1	4	8.300	33.200
Totale . . . L.				65.800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro segretario di Stato per le finanze: TEDESCO.

Il numero 2249 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 23 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che apporta alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata opera di pubblica utilità l'impianto e la sistemazione del laboratorio pirotecnico di Felino (Parma).

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto ministro, sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2250 nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Re; no contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti gli assegni e le indennità di qualsiasi specie inerenti ad una determinata carica spettano all'ufficiale che è rivestito della carica medesima con decreto Reale, o ministeriale, per tutto il tempo in cui la ricopre. Cessando dalla carica, cessa anche il diritto agli assegni ed alle indennità ad essa inerenti.

Art. 2.

Il ministro della guerra, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, stabilisce, agli effetti degli assegni e delle indennità, la equiparazione alle cariche previste nell'ordinamento di pace, delle varie cariche o mansioni, sorte per effetto della guerra.

Contro il decreto del ministro non è ammesso nessun gravame, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° ottobre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

- N. 2203. Regio decreto 7 agosto 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, la delimitazione territoriale fra i due comuni di Viticuso e Acquafondata (Caserta) è stabilita in conformità della pianta topografica redatta in data 5 marzo 1912 dall'Ufficio del genio civile di Caserta.
- N. 2220. Regio decreto 13 novembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è soppressa la vendita di alcune qualità di tabacchi lavorati.
- N. 2248. Regio decreto 26 ottobre 1919, col quale, sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, l'archivio notarile mandamentale di Pisticci, distretto di Matera, viene soppresso, disponendosi che gli atti che lo costituiscono siano depositati nell'archivio notarile distrettuale di Matera.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA GUERRA

Sentito il parere del Comitato centrale per l'industria laniera;

Decreta:

Le tariffe da applicarsi alle lavorazioni eseguite per conto ed ordine dell'opificio militare laniero di Biella, per la produzione dei panni di tipo civile per i congedati, vengono, con effetto dal 20 giugno 1919, stabilite come appresso:

Lavatura lana per 0,0 kg. sul lavato, L. 112,63.

Ricev. spediz. magazz. assicur. incendi per 0,0 kg. peso l'entrata, L. 4,36.

Imballaggio a nuove al kg. lavato, L. 0,273.

Stracci ricev. magazz. controllo assicur. per tonn. merce entrata, L. 14,52.

Battitura stracci per 0,0 kg. L. 4,49.

Carbonizzazione stracci, battitura compresa, per 0,0 kg. L. 36,48.

Disacidatura stracci a reazione neutra, per 0,0 kg. L. 6,06.

Preparazione ed oliatura stracci per 0,0 kg. L. 3,97.

Sfilacciatura stracci per panni per 0,0 kg. L. 17,86.

Lavatura stracci per 0,0 kg. L. 4,80.

Asciugatura stracci per 0,0 kg. L. 12,32.

(Per la sfilacciatura in olio, oleina a carico committente).

Garnettatura semplice per 0,0 kg. L. 29,15.

Garnettatura doppio per 0,0 kg. L. 35.

Tintura lana in fiocco nero per 0,0 kg. L. 388,85.

Tintura tops nero, sul filato uscente per 0,0 kg. L. 455.

Tintura merinos nero, sul filato uscente per 0,0 kg. L. 485.

Tintura stracci nero (25 0/0 meno della lana).

Tintura in pezza, nero e bleu, al kg. tessuto finito, L. 4,40.

Filatura cardata, oliatura a 2 pass. dievolotto per 0,0 kg. L. 3,60.

Filatura cardata per numero titolo ckg metrico, L. 2,85.

Filatura cardata diritto fisso per 0,0 kg. filato netto, L. 65.

Filatura cardata consumo casse e tubetti, interno, per 0,0 kg., L. 8,25.

Filatura cardata consumo casse e tubetti, esterno, filato netto, L. 26,50.

Orditura, ogni 0,0 fili di 0,0 metri, L. 0,20.

Incollatura catena per 0,0 kg. L. 89,32.

Tessitura, a seconda del tipo di tessuto, in più della tariffa operaia risultante dai concordati nelle varie località con le Leghe e Camere lavoro, ecc., per ogni mille colpi, L. 0,25 — L. 0,28 — L. 0,30.

Finissaggio, per tipi carlati e pettinati ordinari (pinzatura, rammentatura, follatura, lavatura, asciugatura, cimatura, calandatura, eventualmente garzatura e piegatura). Per le altre operazioni supplementari, oltre la consueta tolleranza, valgono gli accordi diretti convenuti con l'O. M. L., per 0,0 metri finiti, L. 100.

Filatura lana pettinata, sistema inglese ogni num. tit. ckg. metrico, diritto fisso, L. 0,15 — tariffa, L. 0,065.

Filatura lana pettinata, ritoratura ogni num. tit. ckg. metrico, L. 0,025.

Filatura lana pettinata, sistema francese per i titoli dal 30.000 in su, tariffa come al sistema inglese: per i titoli dal 30 al 15 si diminuisce un centesimo per titolo al kg.

Pettinatura, ricevimento e imballaggio come per lavatura, sortitura in più qualità, al kg. L. 0,10.

Pettinatura lane incrociate 4-5-6, al kg. L. 1,81.

Pettinatura lane incrociate 3, al kg. L. 1,92.

Pettinatura lane incrociate 2, al kg. L. 1,98.

Pettinatura lane incrociate 1, al kg. L. 2,04.

Pettinatura lane merinos, al kg. L. 2,10.

Le tariffe suindicate di pettinatura vanno applicate anche per tutte le lavorazioni del genere delle lane di Stato eseguite dal 20 giugno 1919, su commessa data per il tramite Associazione laniera italiana.

Per tutte le altre norme e condizioni generali, in quanto applicabili e richieste, rimangono in vigore le disposizioni contenute nei decreti Ministeriali 5 ottobre 1918 e 21 giugno 1919.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 30 novembre 1919.

Il ministro per l'industria, commercio e lavoro: FERRARIS.

Il ministro della guerra: ALBRICCI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il testo unico 22 novembre 1908, n. 693, della legge sullo stato degli impiegati civili, e il relativo regolamento:

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero

per l'agricoltura, approvato con R. decreto 11 gennaio 1912, numero 138;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1794, che stabilì le tabelle organiche e le norme per il riordinamento dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura;

Visto che in seguito ai collocamenti a riposo nel ruolo per i servizi tecnici annesso all'anzidetto decreto-legge, recentemente deliberati si è reso vacante un posto di vice ispettore di 2ª classe;

Decreta:

Tra i laureati in scienze agrarie di età non superiore ai 35 anni, è aperto un pubblico concorso, per esami e per titoli, per un posto di vice ispettore di 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 4950 oltre l'indennità caro-viveri.

Le domande devono essere presentate al Ministero di agricoltura (Segretariato generale) entro il 31 dicembre 1919, corredate coi documenti prescritti dall'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e dell'art. 3 del regolamento relativo, nonché coi titoli comprovanti l'idoneità del concorrente a coprire il posto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 novembre 1919.

Il ministro: VISOCCHI.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristofani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per la legittimazione della cattura dello scafo del piroscafo di bandiera austro-ungarica *Bregenz*, appartenente al Lloyd austriaco, promossa dal commissario del Governo con istanza in data 28 agosto 1919 in seguito a nota del Ministero della marina in data 22 dicembre 1918;

Sentita la relazione della causa fatta dal commissario relatore comm. Bertetti;

Sentito nella discussione orale l'avv. Bonacci, rappresentante la Società di navigazione del Lloyd regolarmente costituita in giudizio, il quale illustra la sua memoria riassuntiva presentata e chiede il rilascio dello scafo del *Bregenz* in applicazione della disposizione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Sentito il commissario del Governo il quale conferma le proprie conclusioni scritte e chiede che la Commissione voglia dichiarare legittima la cattura del *Bregenz* e pronunciarne la confisca;

Ritenuto che il piroscafo di bandiera austro-ungarica *Bregenz*, appartenente al Lloyd austriaco, venne nel novembre 1917 requisito dal Governo austro-ungarico, ed adibito al trasporto di truppe e di materiale bellico e che mentre trovavasi all'ancoraggio di Durazzo il 12 maggio 1918 venne silurato ed affondato da unità italiane ed il 17 ottobre dello stesso anno dalle forze navali italiane, che procedevano all'occupazione militare di Durazzo, lo scafo del *Bregenz*, venne rinvenuto o catturato;

Vista la nota del 22 dicembre 1918 con la quale il Ministero della marina chiede sia promosso il giudizio per la legittimazione della cattura;

Poichè non è contestato che il piroscafo *Bregenz* batteva bandiera austro-ungarica ed era requisito come nave ausiliaria dal Governo austro-ungarico;

Poichè la disposizione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, riguarda solamente le navi mercantili nemiche presenti nei porti del Regno e delle colonie allo scoppio delle ostilità con l'Austria e poste sotto sequestro a termini del decreto Luogotenenziale n. 814 del 30 maggio 1915 la Commissione delle prede non ha competenza per accertare e dichiarare che il piroscafo *Bregenz* catturato nel porto militare di Durazzo dalle forze navali italiane apparteneva ad individui di nazionalità italiana;

Poichè la considerazione della nazionalità può essere motivo a provvedimento amministrativo a termini dell'art. 104 del decreto Luogotenenziale n. 600 del 25 marzo 1917;

Visto l'art. 8 delle norme per l'esercizio del diritto di preda;

La Commissione dichiara legittima la cattura dello scafo del piroscafo *Bregenz* e ne pronuncia la confisca.

Così deciso nell'udienza del giorno 2 settembre 1919 nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Mazzinghi, Biscaro, Formica,
Bertetti, Marcelli.

Depositata in Segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 18 ottobre 1919.

Il segretario: Curcio.

MINISTERO DELLA MARINA

RETTIFICA alla deliberazione del Consiglio superiore di marina in data 17 febbraio 1919, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 29 marzo 1919, n. 76.

Il Consiglio superiore di marina, nell'adunanza del 17 febbraio 1919, deliberò circa la ripartizione del premio dovuto per l'affondamento della nave da guerra austro-ungarica *Viribus Unitis*. Nella relativa deliberazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 29 marzo 1919, n. 76, il detto Consiglio superiore inserì il seguente periodo:

« Ciò premesso, il Consiglio passa ad esaminare la proposta formulata dall'Ufficio del capo di stato maggiore della marina, con lettera del 31 dicembre 1918, n. 28090, comunicata a S. E. il ministro (Ufficio Gabinetto), con foglio dell'8 gennaio 1919, n. 1132, a favore del capitano di vascello Ciano Costanzo per una partecipazione - in parti uguali col tenente colonnello Rossetti e col capitano Paolucci - al premio spettante per l'avvenuto affondamento, in quanto egli non fu solamente l'inventore dell'apparecchio e dei successivi miglioramenti che vi furono apportati per renderlo rispondente allo scopo, ma bensì e soprattutto l'organizzatore della preparazione e dell'allenamento necessari a l'assicurare il successo dell'operazione ».

In seguito ad ulteriori accertamenti, comunicati al succitato Consiglio superiore, esso, nell'adunanza 7 novembre c. a., ha deliberato quanto segue:

Omissis.

Il Consiglio si associa alle conclusioni del relatore e ad unanimità delibera di sopprimere nel soprascritto periodo della sua deliberazione 17 febbraio 1919, precedentemente richiamato, il brano che va dalle parole « in quanto... » fino alle parole « il successo della operazione », rimanendo così il periodo stesso sostituito dal seguente:

« Ciò premesso, il Consiglio passa ad esaminare la proposta formulata dall'Ufficio del capo di stato maggiore della marina, con lettera del 31 dicembre 1918, n. 28090, comunicata da S. E. il ministro (Ufficio gabinetto) con foglio dell'8 gennaio 1919, n. 1132 a favore del capitano di vascello Ciano Costanzo per una partecipazione - in parti uguali col tenente colonnello Rossetti e col capitano Paolucci - al premio spettante per l'avvenuto affondamento. Roma, 10 novembre 1919.

Vigato — Resio — Lobetti Bodoni — Faruffini —
De Merich — Presbitero.

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 31 ottobre 1919:

Di Marco dott. Gino, segretario di 1^a classe in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio a decorrere dal 16 ottobre 1919.

Con R. decreto del 6 novembre 1919:

Caniglia cav. Michele, capo sezione di 2^a classe, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1^o ottobre 1919, con l'assegno annuo di L. 3000 oltre L. 4250 mensili nette di cui al decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973.

Alicandri-Ciuffelli Achille, segretario di 1^a classe. L'aspettativa per motivi di famiglia disposta con R. decreto 30 agosto 1919 per la durata di mesi 3 a datare dal 1^o luglio 1919, è prorogata, su domanda del detto impiegato, per altri 3 mesi a decorrere dal 1^o ottobre 1919.

Con R. decreto del 13 novembre 1919:

Sono approvate le seguenti promozioni e nomine nel personale della magistratura, di concetto e di ordine della Corte dei conti: Maghelli comm. dott. Savino-Referendario, è promosso dalla 2^a alla 1^a classe con l'annuo stipendio di L. 11.100, con effetto dal 10 ottobre 1919.

Ferretti cav. uff. dott. Italo — Verani cav. uff. dott. Verano — Mirti Della Valle cav. dottor Quintilio, capi sez. sezione di 1^a classe — Ronci cav. uff. dott. Pierluigi — Panni cav. uff. dottor Francesco — Pasquetti cav. Paolo — Sicovich cav. uff. Ugo — Pistolesi cav. dott. Alfredo — Balmas cav. dott. Renato — Mattei cav. dott. Giovanni, capi sezione di 2^a classe, sono nominati referendari di 2^a classe con lo stipendio annuo di L. 10.000 a decorrere dal 1^o novembre 1919.

Manacelli cav. Orlando — Pontonani cav. Alfonso — Wilhelmi cav. Enrico, capi sezione, sono promossi dalla 2^a alla 1^a classe con lo stipendio annuo di L. 8300 a decorrere dal 1^o novembre 1919.

Ricchetti cav. dott. Giovanni — Talamanca cav. Giov. Battista — Scriverante cav. dott. Luigi — Masini cav. dott. Giuseppe — Sabatini cav. Odocaro — Mastrogiovanni cav. Pietro — Ausenda cav. dott. Guido — Ascari cav. dott. Carlo — Tosti cav. dottor Giuseppe — Ranelletti cav. dott. Temistocle — Casati cav. dottor Carlo — Gualtieri cav. dott. Alessandro — Senzasono cavaliere dott. Dacio, primi segretari di 1^a classe, sono nominati capi sezione di 2^a classe con l'annuo stipendio di L. 7200 a decorrere come sopra.

Talanti cav. uff. Romolo — Gambelli dott. Romeo — Colonna dottor Michele — Mercedante dott. Guido — Grossi cav. dott. Umberto — Maffei cav. dott. Alfredo — Jannarone cav. dott. Nicola — Roselli cav. Giulio — Trevis cav. Renato — Ravalli dottor Ferruccio — Corti Enrico — Zito cav. Gaetano — Bettazzi dott. Marico, primi segretari, sono promossi dalla 2^a alla 1^a classe con lo stipendio di L. 6650, a datare come sopra, e con riserva di anzianità.

Garzio cav. Arturo — Giagheddu cav. dott. Stefano — De Thomas dott. Vincenzo — Mencacci dott. Guglielmo — Caruso dott. Ersilio — Casa cav. Gioacchino — Spatafora dott. Mariano — Accossano dott. Gino — Graziani dott. Giuseppe — Girotti dott. Mario — Vivaldi dott. Fulberto — Russo cav. dott. Roberto — Betti cav. dott. Giuseppe, segretari di 1^o classe, sono nominati primi segretari di 2^a classe con l'annuo stipendio di L. 6100 a decorrere come sopra.

Carzo dott. Enrico — Pardo cav. dott. Giovanni Giuseppe — De Castro dott. Rosalino — Moffa dott. Giuseppe — Gera cav. dott. Uno — Vitale dott. Giosuè Giuseppe — Levi cav. dott. Leo,

segretari, sono promossi dalla 2^a alla 1^a classe con l'annuo stipendio di L. 5525, a decorrere come sopra.

Amici dott. Enrico, segretario è promosso dalla 3^a alla 2^a classe con l'annuo stipendio di L. 4950, a decorrere come sopra.

Pertici cav. Adolfo — Bacci cav. Alessandro — D'Andrea cav. Carlo, archivisti di 1^a classe, sono nominati archivisti capi con l'annuo stipendio di L. 6100, a decorrere come sopra.

Ottini Luigi — Palumbo Nicola — Bernardi Pietro — Mistretta Giov. Battista — Raroni Napoleone — Gisotti Ignazio, archivisti, sono promossi dalla 2^a alla 1^a classe, con lo stipendio annuo di L. 5525, a decorrere come sopra.

Gregori Luigi — Ferrarin Angelo — Avagnina Alfonso — Nudi cav. Libero — Palminiello Michele — Bonesi cav. Giuseppe, applicati di 1^a classe, sono nominati archivisti di 2^a classe, con lo stipendio annuo di L. 4950, a decorrere come sopra.

Bertucci Amedeo — Giulia Fernando — Grossi Giuseppe — Merendi Giacinto — Galli Edoardo — Manfredi Fratarella Luigi Amedeo, applicati, sono promossi dalla 2^a alla 1^a classe, con l'annuo stipendio di L. 4375, a datare come sopra e con riserva di anzianità.

Con R. decreto del 13 novembre 1919:

È tolta la riserva di anzianità alle promozioni dalla 2^a alla 1^a classe, stata apposta rispettivamente nei decreti Luogotenenziali 4 e 25 luglio, 4 agosto e 8 dicembre 1918, dei segretari Vagnetti dott. Leonida — Guacci cav. Tiberio — Foschi dott. Italo — Riva Umberto — Batti dott. Giuseppe — Boncinelli dott. Ettore — Guastadisegni dott. Nicola — Amato Gennaro — Novelli cav. dott. Enrico — Feliciangeli dott. Giovanni — Rossi-Bernardini dott. Guido.

Con R. decreto dell'11 novembre 1919:

Scicolomb cav. Domenico, capo sezione di 1^a classe, in aspettativa, per motivi salute, è richiamato in attività di servizio, a sua domanda, a decorrere dal 20 ottobre 1919.

Con R. decreto del 16 novembre 1919:

Cammarota Carlo, segretario di 1^a classe in aspettativa per motivi di salute, dal 1^o settembre 1919, per la durata di mesi due, è richiamato in attività di servizio dal 1^o novembre 1919.

Con decreto Presidenziale del 23 novembre 1919:

Sono abrogate le seguenti promozioni e nomine nel personale subalterno, con decorrenza dal 1^o novembre 1919:

Battesini Giov. Battista, usciere capo, è promosso dalla 2^a alla 1^a classe con lo stipendio annuo di L. 3800.

Bichi Romeo — Piergentili Ottavio — Lami Vincenzo, uscieri di 1^a classe, sono nominati uscieri capi di 2^a classe con lo stipendio annuo di L. 3540.

Scarpini Giuseppe — Battaglini Alfredo — Colaci Brizio — Turchetti Giuseppe — Angelino Giovanni, uscieri, sono promossi dalla 2^a alla 1^a classe con lo stipendio annuo di L. 3280.

Teti Attilio — Valeri Ugo — Morla Lorenzo, inservienti di ruolo, sono nominati uscieri di 2^a classe con lo stipendio annuo di L. 3020.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale imposte dirette sui redditi.

Con R. decreto del 16 ottobre 1919:

Lutri Giuseppe, primo agente di 1^a classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato confermato in aspettativa per infermità, per la durata di altri quattro mesi, a decorrere dal 1^o settembre 1919.

Con R. decreto del 7 settembre 1919:

Carrano Pasquale, primo agente di 1^a classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato confermato in aspettativa per infermità, per la durata di altri due mesi, a decorrere dal 1^o settembre 1919.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1916, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1917, n. 298, ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1 del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	256363	Comune di Borca Cadore (Belluno) L.	1158 50
»	274210	Comune di Borca (Belluno) »	329 —
»	280723	Comune di Borca Cadore (Belluno) »	980 —
»	308612	Comune di Borca (Belluno) »	913 —
»	314924	Comune di Borca Cadore (Belluno) »	353 50
»	253883	Intestata come la precedente »	647 50
»	481182	Comune di Borca (Belluno) »	160 —
»	754797	Comune di Borca Cadore (Belluno) »	1750 —
»	758438	Intestata come la precedente »	350 —
»	280725	Intestata come la precedente »	70 —
»	285029	Comune di Borca (Belluno) per la frazione di Cancia »	224 —
»	237487	Intestata come la precedente »	220 50
»	291669	Intestata come la precedente »	217 —
»	308813	Intestata come la precedente »	49 —
»	309165	Frazione di Cancia del comune di Borca (Belluno) »	35 —
»	394899	Comune di Borca (Belluno) per la frazione di Cancia »	70 —
»	405721	Intestata come la precedente »	87 50
»	648796	Intestata come la precedente »	91 —
»	19888	Intestata come la precedente »	300 —
Consolidato 5 % (1918)	3066	Congregazione di carità di Borca (Belluno) »	54 —
4,50 0/0	47735	Intestata come la precedente »	42 —
»	50741	Intestata come la precedente »	9 —
3,50 0/0 (1902)	31006	Intestata come la precedente »	7 —
3 50 %	222863	Intestata come la precedente »	3 50
»	295256	Intestata come la precedente »	10 50
»	320244	Congregazione di carità del comune di Borca di Cadore (Belluno) »	7 —
»	520812	Congregazione di carità di Borca (Belluno) »	7 —
»	538270	Intestata come la precedente »	31 50
»	571619	Intestata come la precedente »	3 50
»	590*40	Intestata come la precedente »	28 —
»	601829	Intestata come la precedente »	3 50
»	762056	Intestata come la precedente »	3 50
Consolidato 4 50 0/0	55773	Intestata come la precedente »	105 —
3,50 0/0	696301	Fabbricceria della Chiesa di Sant'Anna di Subit, frazione del comune di Attimis (Udine) »	3 50
3,50 0/0 (1902)	6307	Chiesa filiale di Sant'Anna di Subit in Attimis (Udine), amministrata dalla fabbricceria »	10 50
3,50 0/0	264983	Fabbricceria della Chiesa parrocchiale di Castel Roganzuolo in San Fior di Sopra (Treviso) »	651 —
»	279029	Fabbricceria parrocchiale di Castel Roganzuolo di San Fior di Sopra (Treviso) »	14 —
3,50 0/0 (1902)	7177	Fabbricceria della Chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo di Castel Roganzuolo, frazione del comune di San Fior di Sopra (Treviso) »	24 50
»	3129	Intestata come la precedente »	1 17
	Assegno provvisorio		

(Elenco n. 20).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorse nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentorchè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quella ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 0/0	330787	73 50	Borelli Amalia di Carlo, nubile, dom. in Casale Monferrato (Alessandria); con usufrutto vitalizio a Nani Maria fu Pietro, nubile, dom. a Casale Monferrato (Alessandria)	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Nani Maria fu Pietro, nubile, ecc., come contro.
>	516501	665 —	Calabrese-Genè Giovanni di Salvatore, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo; con usufrutto a Calabrese Salvatore fu Salvatore, dom. a Palermo	Calabrese-Genè Giovanni di Sebastiano Salvatore Onofrio, minore, ecc., come contro; con usufrutto a Calabrese Sebastiano Salvatore Onofrio fu Salvatore, domiciliato a Palermo.
>	566503	605 —	Calabrese-Genè Pietro di Salvatore, minore, ecc., come la precedente; con usufrutto come la precedente	Calabrese-Genè Pietro di Sebastiano Salvatore Onofrio, minore, ecc., come la precedente; con usufrutto come la precedente

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificata.

Roma, 15 novembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (El. n. 18).

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottointimate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 385 — Data della ricevuta: 13 febbraio 1919. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Maciariello Luca fu Nicola (pos. n. 659199) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 4 — Ammontare della rendita L. 115 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1º gennaio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 442 — Data della ricevuta: 23 novembre 1918. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Marino Ignazio (pos. n. 651787) — Titoli del debito pubblico cartella al portatore — Ammontare della rendita L. 70 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1º luglio 1918.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 novembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 3795 della Gazzetta ufficiale n. 290, del 9 dicembre 1919, « Elenco smarrimenti certificati - 1ª pubblicazione », dovranno apportarsi le seguenti rettifiche:

1. Alla prima intestazione della pagina suddetta, che comincia: 3,50 0/0 — Intestata come la precedente, vincolata, il numero di iscrizione deve essere 680795 anziché 680895, come è stato pubblicato.

2. Alla settima intestazione della stessa pagina: 3,50 0/0, numero 277857 — Opera pia Nencetti ecc., deve dire Neucetti.

3. Alla terz'ultima intestazione della stessa pagina: P. N. 5 0/0 — solo certificato di usufrutto — Greco Antonietta ecc., il numero di iscrizione deve dire 16218 anziché 16208, come è stato pubblicato.

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 11 dicembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	83.15	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89.48	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 11 dicembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).
Parigi 118,87 — Londra 51,20 — Svizzera 264,50 — New York 13,59
— Oro 203.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Cervicati, Carolei, Domanico, in provincia di Cosenza, è stato, con decreto dell'8 corr., esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 4 dicembre 1919, in Madrignano, provincia di Massa, e in Viticuso, provincia di Caserta, e il successivo giorno in Nasino, provincia di Genova, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Telefoni dello Stato

Con R. decreto del 17 agosto 1919:

Terruzzi Ermelinda nata Manfredi, telefonista a L. 3620, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° luglio 1919.

Gulli Licinia nata Fabbri, telefonista a L. 3889, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° agosto 1919.

Con R. decreto del 7 agosto 1919:

Capra Clelia nata Liparini, telefonista a L. 3360, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 16 luglio 1919.

Vigoriti Rosa nata Enrico, telefonista a L. 3880, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 18 luglio 1919.

Con R. decreto del 6 luglio 1919:

Boassi Anna, telefonista a L. 3880 in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 14 giugno 1919.

Crecco Romilda, telefonista a L. 3880 in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 18 giugno 1919.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 10 dicembre 1919

Presidenza del presidente TITTONI TOMMASO.

La seduta è aperta alle ore 15.

PELLERANO, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

È accordato un congedo di quindici giorni per motivi di salute al senatore Raccuini.

Presentazione di disegni di legge.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. Presenta i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573, relativo a modificazioni alla legge 25 marzo 1917, numero 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi della guerra.

Conversione in legge del decreto Reale 16 ottobre 1919, n. 1959, relativo alla proroga delle elezioni amministrative.

Conversione in legge dei decreti Luogotenenziali 29 giugno 1916, n. 837, 26 maggio 1918, n. 782, 30 giugno 1919, n. 1235, per proroga dei termini fissati agli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1918, n. 445, per le agevolazioni consentite ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile.

Provvedimenti per l'Ente Volturno in Napoli.

Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1919 che proroga non oltre il 28 febbraio 1920 la temporanea gestione dell'Ente Volturno in Napoli.

TEDESCO, ministro delle finanze. Presenta i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 10 settembre 1917, n. 1676, per l'affitto a trattativa privata dei terreni demaniali e dei diritti di pesca spettanti allo Stato nelle acque pubbliche a favore di Società cooperative agricole o di produzione e lavoro.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 246, riguardante l'esclusione di alcuni beni dal piano di espropriazione formato in adempimento dell'art. 4 della legge 5

giugno 1913, n. 525, per il riordinamento del RR. stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, che sostituisce gli articoli 10 e 12 della legge 24 dicembre 1903, n. 703, per l'alienazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 624, portante approvazione dei contratti stipulati il 12 marzo 1909 e il 13 gennaio 1914 per la vendita e cessione gratuita al comune di Genova di greti sulle sponde del torrente Bisagno nel tratto compreso fra il ponte Monticelli e il cimitero di Staglieno in Genova.

Revisione periodica del classamento dei terreni agli effetti del nuovo catasto ordinato dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3^a).

Revisione degli estimi dei terreni bonificati.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1445, recante autorizzazione alla spesa di L. 485.490,60 per acquisto del fondo denominato « Arcà » in Stilo (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905 stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1918, n. 319, riguardante la stima censuaria degli agrumeti colpiti dal marciume radicale.

Modificazioni alle leggi del 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3^a), 21 gennaio 1897, n. 28 e 8 luglio 1904, n. 386, relative al nuovo catasto.

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Presenta i seguenti disegni di legge:

Procedimento per ingiunzione.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei Collegi di ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1189, che rende unica per tutto il Regno la data dell'inizio dell'anno giudiziario.

Conversione in legge del R. decreto 4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza provenienti dalle nuove Province del Regno.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaro.

Conversione in legge del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1598, che approva la costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani, con sede in Roma.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 18 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per la iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1919, n. 2161, che abroga l'art. 150 del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2326, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1272, che modifica l'art. 941 del Codice di procedura civile circa la forza esecutiva delle sentenze emanate dalle autorità giudiziarie straniere.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1407, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra.

Conversione in legge del R. decreto-legge 31 luglio 1919, n. 1357, che stabilisce norme per l'adozione degli orfani di guerra e dei nati fuori matrimonio nel periodo della guerra.

Conversione in legge del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi;

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1919, numero 2238, che abroga il decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115 riguardante la conferma dei vice pretori onorari mandamentali.

Comunicazioni della presidenza.

PRESIDENTE. Annuncia che il presidente del Consiglio gli ha partecipato che S. M. il Re con decreto del 7 corrente ha accettato le dimissioni del senatore Cefaly dall'ufficio di vice presidente del Senato.

Aggiunge che nella seduta di domani si procederà alla votazione per il nuovo vice presidente.

Comunica poi che, a norma degli articoli 5 e 26 del regolamento giudiziario del Senato, ha nominato il vice presidente senatore Colonna Fabrizio a presidente della Commissione d'accusa dell'Alta Corte di giustizia e il vice presidente senatore Melodia a presidente della Commissione d'istruttoria permanente della stessa Corte.

PRESIDENTE. Proclama il risultato delle votazioni fatte nella seduta di ieri:

Per la nomina della Commissione per le petizioni:

Senatori votanti	80
Maggioranza	41

Ebbero voti:

Il senatore Bertetti	61
> Pincherle	59
> Cuzzi	53
> Garofalo	51
> Fili Astolfone	48
> Cataldi	45
> Papadopoli	44
> Cassis	3
Voti nulli o dispersi	8
Schede bianche	7

Eletti i senatori Bertetti, Pincherle, Cuzzi, Garofalo e Fili Astolfone.

Per la nomina di un membro del Comitato nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra (ballottaggio):

Senatori votanti	83
----------------------------	----

Ebbero voti:

Il senatore Torrigiani Luigi	37
Foa	36
Voti nulli o dispersi	3
Schede bianche	7

Eletto il senatore Torrigiani Luigi.

Per la nomina di un consigliere d'amministrazione del fondo speciale per uso di beneficenza e di religione nella città di Roma:

Senatori votanti	83
Maggioranza	42

Ebbero voti:

Il senatore Corsi	27
> Sili	36
> De Cupis	4
> Guidi	1
> Inghilleri	2
> Di Brazzo	1
> Colonna Fabrizio	1
> Mariotti	1
> Del Giudice	1
Schede bianche	9

Ballottaggio fra i senatori Sili e De Cupis, facendo già parte del Consiglio d'amministrazione il senatore Corsi

Per la nomina della Commissione per la biblioteca:

Senatori votanti	82
Maggioranza	42

Ebbero voti:

Il senatore Bodio	68
> Mazzoni	61
> Tommasini	33
> Fano	30
> Del Giudice	21
Voti nulli o dispersi	9
Schede bianche	4

Eletti i senatori Bodio e Mazzoni.

Ballottaggio fra i senatori Fano e Del Giudice in seguito alla morte del senatore Tommasini.

Per la nomina della Commissione per decreti registrati con riserva:

Senatori votanti	83
Maggioranza	42

Ebbero voti:

Il senatore De Cupis	65
> Polacco	62
> Guala	54
> Petrella	51
> Fabri	41
> Dienna	38
> Inghilleri	32
> Valli	68

Voti nulli e dispersi 12

Schede bianche 7

Eletti i senatori De Cupis, Polacco, Guala e Petrella.

Ballottaggio fra i senatori Fabri e Dienna.

Commemorazione del senatore Oreste Tommasini.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi,

Una nuova dolorosa perdita per il Senato. Ieri sera si spegneva in Roma il nostro illustre ed amato collega Oreste Tommasini. Il lutto del Senato per questa morte è anche grave lutto per gli studi di storia nazionale, nei quali il Tommasini lascia traccia non cancellabile.

Nato da famiglia molto agiata nel 1844, in Roma, dedicò la giovinezza e l'ingegno agli studi più svariati di storia, di filologia classica ed orientale, di lingue straniere, di musica; così ch'è, congiunta Roma all'Italia, anche per i viaggi compiuti e per le relazioni strette con i migliori dotti delle altre regioni, si trovò a partecipare e a promuovere egli stesso qui in Roma quel movimento di studi che fu uno dei primi segni del riscuotersi e rinsaldarsi della coscienza nazionale.

Il suo primo scritto fu il saggio « Della storia medioevale di Roma e dei suoi raccontatori più recenti », dove mostrò felicemente il confluire della civiltà antica nella medioevale e di ognuno dei grandi storici stranieri di Roma mise acutamente in rilievo i caratteri e le tendenze. Con questo scritto si iniziarono le pubblicazioni della Società romana di storia patria, alla quale dedicò poi, sino all'ultimo, continue cure; come la storia medioevale di questa città lo ebbe sempre fervido e dotto illustratore nelle sue leggende, nelle sue cronache, nei suoi tribunali.

Ma già allora, nel 1880, attendeva a continuare e compiere l'opera su « La vita e gli scritti di Nicolò Machiavelli » con cui, primo fra valentissimi studiosi italiani, aveva vinto nel 1876 il concorso bandito dal comune di Firenze per uno scritto commemorativo del IV centenario del grande uomo di Stato fiorentino. Il primo volume dell'opera - che uomini come Michele Amari e Atto Vanucci avevano giudicato insigni - uscì nel 1883; e da allora ben si può dire che il Tommasini raccogliesse negli studi intorno al Machiavelli tutte le sue forze e il seme degli altri suoi scritti.

Così in quarant'anni di lavoro diede al paese non solo la biografia del Machiavelli - che già sarebbe stato un grande assunto per

la congerio dei nuovi documenti da lui raccolti negli archivi e nelle biblioteche d'Italia e dell'estero - ma una profonda illustrazione del suo pensiero politico in relazione ai tempi, un ampio quadro della civiltà italiana del Rinascimento ed una storia molto significativa delle interpretazioni della dottrina del Macchiavelli nei secoli successivi in tutta l'Europa.

Dando alla luce « nell'anno solenne del giubileo della Patria » nel 1911, i due ultimi volumi dell'opera, il Tommasini poteva ben additare nel suo libro le prove che il Macchiavelli non fu solo fra i più grandi promotori dell'unità d'Italia, ma fu anche quegli che cercò di mettere il miglior fondamento a questa unità, risvegliando e rieducando agli italiani il pensiero; e in questa constatazione dichiarò il nostro collega di trovare conforto « da sentirsi quasi, nell'ultimo scorcio, rinvigorito il lume della vita ». E infatti, pur con declinanti forze fisiche, ancora scrisse pagine piene di dottrina, commemorò colleghi dell'Accademia dei Lincei, preparò una nuova edizione della « Storia dei Musulmani in Sicilia » di Michele Amari, uno dei suoi venerati maestri storici.

Tutta questa attività scientifica non lo allontanò della realtà, e anzi meglio lo preparò agli uffici assunti, e sempre degnamente sostenuti, nella vita pubblica. Fu assessore del Municipio di Roma per la pubblica istruzione, e, particolarmente per l'educazione dell'infanzia, introdusse nelle nostre scuole metodi didattici nuovi, frutto di meditazioni e di osservazioni nei suoi viaggi all'estero; cooperò a moltissime altre iniziative cittadine, specie a quelle miranti all'istruzione del popolo, essendo sempre per esso generosamente benefico del suo; diede illuminato consiglio ai consessi o Istituti scientifici, particolarmente all'Accademia dei Lincei e, per nostra designazione, al Consiglio superiore dell'istruzione pubblica.

Per il titolo di accademico linceo venne al Senato nel 1905; e fu dei più assidui alle sedute dell'assemblea e al lavoro degli uffici.

Riferì sulla riforma degli esami nelle scuole medie e sulla istituzione di una scuola dell'arte della medaglia in Roma; ma in nessuna, si può dire, delle grandi questioni interessanti la cultura nazionale e dibattutesi in quest'aula, mancò la sua parola; sulla riforma dell'istruzione primaria e al fine di elevare la capacità morale ed intellettuale del popolo; sulle necessità dell'insegnamento medio; sull'istituzione di nuove scuole in Roma che deve diventare (sono sue parole) « un centro sempre più grande di studi e di cultura e irradiare ancora luce per tutta la nazione »; sulla conservazione dei monumenti e delle memorie storiche; sull'insegnamento del canto corale inteso anche come strumento di civile educazione.

Nobili cause, come si vede, e che non avrebbero potuto trovare un difensore più competente e convinto. Né il Senato dove dimenticare l'opera quotidiana, amorevolissima data dal Tommasini alla sovrintendenza sulla nostra biblioteca, la quale certo rammentava al suo animo gentile l'altro dei suoi grandi maestri ed iniziatori negli studi, il Vannucci, che lo aveva preceduto nell'ufficio.

Egredi collegi!

In uno dei suoi scritti giovanili il Tommasini si augurava che l'Italia, guadagnata la territoriale indipendenza e libertà, giungesse per il culto della sua propria storia a indipendenza di studi. Commemorando oggi, con vivissimo rimpianto, la sua nobile vita finita, noi possiamo attestare che egli contribuì validamente a tale affrancamento delle menti italiane, e che, come nella scienza, così in ogni altro campo, servì con devozione e con nobiltà la patria.

Vada dunque all'amato collega il mesto saluto del Senato ed alla famiglia l'espressione del nostro vivo compianto (Approvazioni).

RUFFINI. Impreparato, non può dire come vorrebbe di Oreste Tommasini, il cui nome andrà ai posteri essenzialmente per la monografia di Niccolò Machiavelli, che non ha altra che la eguaglianza alla letteratura italiana degli ultimi decenni, poiché essa rappresenta un'opera definitiva (Approvazioni).

ORTIS. Pronuncia parole commosso di stima e di gratitudine per Oreste Tommasini, e dice che è gloria del Senato che due se-

natori come i compianti Villari e Tommasini, abbiano rivelato i loro studi a Niccolò Machiavelli.

La ragione di unirsi alla commemorazione del senatore Tommasini, gli viene dall'essere stato suo collega nell'Accademia dei Lincei, dall'aver coltivato quegli studi nei quali il Tommasini ebbe sì insigne valore. (Approvazioni).

LANCIANI. Si associa alle parole di cordoglio pronunciate dai precedenti oratori per la dipartita di Oreste Tommasini, anche a nome dei senatori romani De Cupis, Guidi e Corsi.

Ricorda le opere minori del Tommasini; opere che sono di grande pregio per la storia della topografia romana. Lo ricorda come membro del Consiglio comunale e di molte associazioni per il progresso della scienza. Lo ricorda come uomo di cuore, che faceva il bene senza che la mano sinistra sapesse che cosa faceva la destra.

Manda alla memoria del compianto senatore un caldo ed affettuoso saluto. (Approvazioni).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, Si associa in nome del Governo alle parole di rimpianto e di elogio in ricordo del senatore Tommasini, il cui nome rimarrà incancellabile. (Benissimo!).

Giuramento di senatori.

Introdotta dai senatori Potestà e Francica-Nava, presta giuramento il senatore Auteri Berretta.

Introdotta dai senatori Corsi e Bettoni, presta giuramento il senatore Battaglieri.

Introdotta dai senatori Melodia e Perla, presta giuramento il senatore Bernardi.

Introdotta dai senatori Bonasi e Perla, presta giuramento il senatore Bertarelli.

Introdotta dai senatori Mortara e Visconti di Modrone, presta giuramento il senatore Bocconi.

Introdotta dai senatori Biscaretti e Bollati, presta giuramento il senatore Cappelli.

Introdotta dai senatori Frascara e Molmenti, presta giuramento il senatore Ciracò.

Introdotta dai senatori Bodio e Ruffini, presta giuramento il senatore Mosca.

Introdotta dai senatori Colonna Fabrizio e Bodio, presta giuramento il senatore Rasponi.

Introdotta dai senatori Mariotti e Del Giudice, presta giuramento il senatore Pascale.

Introdotta dai senatori Podestà e Fadda, presta giuramento il senatore Cassuto.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

COLONNA FABRIZIO (anche a nome del senatore DI PRAMPERO) PRESSBITERO, BAVA-BECCARIS, MELODIA e MARIOTTI, a nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, riferiscono sulla nomina a senatore dei signori Artom, Boncompagni, Di Campello, Bellini, Berla d'Argentina, Calleri e Suardi.

BETTONI, segretario, fa l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori e per la nomina delle Commissioni:

di contabilità interna;

per i trattati internazionali.

Per la nomina:

di un membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori;

di tre commissari di vigilanza al fondo per l'emigrazione;

di due commissari di vigilanza per il servizio del chinino.

PRESIDENTE. Dichiarò chiusa la votazione a scrutinio segreto. (I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

PRESIDENTE. Annuncia che dal computo dei voti risultano approvate le proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori; dichiara quindi convalidata la nomina a senatore

dei signori Artom, Bellini, Beria d'Argentina, Boncompagni, Calleri Di Campello e Suardi, e li ammette alla prestazione del giuramento.

Giuramento di senatori.

Introdotta dai senatori Melodia e Mariotti, presta giuramento il senatore Artom.

Introdotta dai senatori Gioppi e Mariotti, presta giuramento il senatore Bellini.

Introdotta dai senatori Colonna Fabrizio e Bergamasco, presta giuramento il senatore Boncompagni.

Introdotta dai senatori Molmenti e Greppi Giuseppe, presta giuramento il senatore Suardi.

Introdotta dai senatori Colonna Fabrizio e Mattioli, presta giuramento il senatore Di Campello.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

BAVA BECCARIS, MARIOTTI, anche per il senatore Malvezzi, MELODIA, BAVA BECCARIS, COLONNA FABRIZIO per il senatore Di Prampero e PERLA, riferiscono sulla nomina a senatore dei signori Di Saluzzo, Aguglia, Loria, Mango, Queirolo, Romeo delle Torrazze, Petitti di Roreto, Salvia e Tamassia, e a nome della Commissione, unanime, ne propongono la convalidazione.

Presentazione di relazioni.

COLONNA FARRIZIO, MELODIA e PERLA a nome della Commissione dei titoli presentano le relazioni sulla nomina a senatore dei signori Canavina, Calisse, Tamborino, Vanni e Cagnetta.

FRASCARA, segretario, fa l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Dichiarata chiusa la votazione.

I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti.

PRESIDENTE. Annunzia che dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Dichiara pertanto convalidata la nomina a senatore dei signori: Aguglia, Di Saluzzo, Loria, Mango, Petitti di Roreto, Queirolo, Romeo delle Torrazze, Salvia e Tamassia, e li ammette alla prestazione del giuramento.

Il risultato della votazione per le varie Commissioni sarà proclamato nella seduta di domani.

Giuramento di senatori.

Introdotta dai senatori Biscaretti e Perla, presta giuramento il senatore Fratellini.

Introdotta dai senatori Pellerano e Melodia, presta giuramento il senatore Queirolo.

Introdotta dai senatori Biscaretti e Bergamasco, presta giuramento il senatore Salvia.

La seduta termina alle ore 17,15.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 11 dicembre 1919

Presidenza del presidente ORLANDO.

La seduta comincia alle 15.

AMICI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Commemorazioni.

CASO, commemora l'ex-deputato Domenico Cioffrese, che nella passata legislatura rappresentò il collegio di Bitonto.

Propone che siano inviate le condoglianze della Camera alla famiglia dell'estinto e alla città nativa.

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, si associa, a nome del Governo, al rimpianto espresso dall'on. Caso per la morte dell'on. Cioffrese.

PRESIDENTE, si associa, a nome della Camera, ai sentimenti espressi dai precedenti oratori.

Pone a partito la proposta d'invio di condoglianze. (È approvata).

SATTA-BRANCA, commemora l'ex-deputato Angelo Roth, che rappresentò il collegio di Alghero nelle due ultime legislature e che fu sottosegretario di Stato per la istruzione pubblica.

Ne ricorda le grandi virtù di mente e di cuore e propone che si inviino le condoglianze della Camera alla famiglia dell'estinto e alla città di Alghero.

CELLI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, si associa, a nome del Governo, al tributo di rimpianto reso alla memoria di Angelo Roth, della cui opera di scienziato, di deputato e di membro del Governo, rimarrà incancellabile ricordo.

PRESIDENTE, manda, a nome della Camera, un mesto saluto alla memoria di Angelo Roth, figura nobilissima di scienziato e di uomo politico.

Pone a partito le proposte di condoglianze. (Sono approvate).

Interrogazioni.

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, rispondendo all'on. Colonna di Cesaro, non esclude che nelle elezioni di Messina il prefetto, a mezzo del suo capo di gabinetto, si sia informato di possibili accordi tra candidati della stessa lista circa i voti preferenziali e aggiunti.

Osserva però che non può questo fatto considerarsi come un atto di violenza trattandosi di candidati della stessa lista.

Trattasi piuttosto di un episodio dovuto ad una innegabile imperfezione della stessa legge elettorale.

COLONNA DI CESARO, non può dichiararsi soddisfatto.

Censura l'intromissione del prefetto di Messina per un candidato compreso nella lista ministeriale a danno di un altro candidato della stessa lista, l'on. Di Giorgio, all'indomani di un discorso con intonazione di opposizione pronunziato da quest'ultimo.

DI GIORGIO, per fatto personale, dichiara che il capo di gabinetto si racò dall'on. Di Sant'Onofrio per indurlo a mettersi d'accordo con gli altri candidati della stessa lista per fare cadere l'opera.

Trova censurabile l'operato del prefetto e si meraviglia che il Governo non lo abbia biasimato. (Commenti).

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, afferma che la lotta elettorale in Messina si svolse in modo perfettamente normale. Ritiene, del resto, che simili incidenti non meritino di essere portati alla tribuna parlamentare. (Approvazioni — Interruzioni).

CELLI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, all'onorevole Piva dichiara che, dopo maturo esame della questione, ha ritenuto opportuno richiamare la Commissione che fu incaricata dell'esame dei titoli dei vice-ispettori pel giudizio della loro idoneità alla promozione ad ispettori scolastici, ad esaminare i reclami pervenuti da quei concorrenti cui tale idoneità fu negata, perchè sieno corretti gli eventuali errori di fatto incorsi nel giudizio della Commissione stessa.

Esclude poi che l'insuccesso di alcuni vice-ispettori sia dovuto unicamente alle informazioni riservate dei Regi provveditori.

Dichiara che la Commissione si riunirà nuovamente al principio di gennaio. (Interruzione del deputato Tonello).

PIVA, si augura che i lavori della Commissione sieno affrettati per ridare alla scuola quella tranquillità di cui ha bisogno. (Applausi al centro).

RUINI, sottosegretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro, dichiara all'on. Benelli che il Governo riconosce tutte le benemeritenze della scuola di tessitura e tintoria in Prato di Toscana.

Ricorda però che fu recentemente aumentato il contributo a Stato. Ad ogni modo il Ministero vedrà se altri provvedimenti possibile prendere.

BENELLI, prende atto delle dichiarazioni del Governo, confida che i provvedimenti di questo saranno pari alla importanza della scuola ed ai segnalati servizi che essa rende all'industria italiana (Benissimo!).

LA PEGNA, sottosegretario di Stato della giustizia e degli a

di culto, all'on. Casalini, dichiara che il Governo si preoccupa del problema di agevolare agli ex-militari il pagamento dei mezzi-affitti arretrati.

Con un primo provvedimento fu concesso pel pagamento un termine di un anno.

Con successivo provvedimento fu stabilito che il detto termine decorrerà dal sesto mese dopo il licenziamento e che il pagamento potrà essere fatto in ventiquattro rate.

Osserva che non è possibile, per ovvi considerazioni, né condonare il debito, né porlo a carico dello Stato.

Annuncia però che molti istituti immobiliari e di beneficenza hanno spontaneamente rinunciati ai loro crediti.

CASALINI, non può dichiararsi soddisfatto.

Ricorda la triste situazione in cui si trovano molti degli smobilitati ritornati alle loro case.

Essi si trovano nella impossibilità di fare fronte al pagamento del mezzo affitto arretrato, che costituirebbe per essi un raddoppio della ordinaria pigione.

Riconoscono le difficoltà che si oppongono al condono di tali arretrati, ma afferma che è questa la soluzione cui il Governo dovrà addivenire. (Applausi all'estrema sinistra).

GRASSI, sottosegretario di stato per l'interno, all'on. Bignami, riconosce che in quest'ultimo tempo si ebbe una recrudescenza di furti nelle stazioni ferroviarie.

Accenna anche che gruppi di malviventi hanno saccheggiato alcuni treni merci.

È stata intensificata la vigilanza nelle stazioni e nelle vicinanze di queste e sui treni merci, organizzando uno speciale servizio di pattuglie di carabinieri.

Confida che le adottate misure varranno ad eliminare i lamentati inconvenienti. (Interruzioni e commenti all'estrema sinistra).

BIGNAMI, si dichiarerà soddisfatto quando i provvedimenti presi avranno dato utili risultati.

Ha rivolto l'interrogazione anche al Ministero dei trasporti, perché da pubblicazioni fatte risulterebbe la connivenza in questi furti, di agenti ferroviari.

Confida che per l'azione del Governo e con la collaborazione dello stesso personale ferroviario, il quale nella sua grande maggioranza è certamente estraneo a questi riprovevoli fatti, essi non si ripeteranno per l'avvenire.

SANJUST, sottosegretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, assicura che nei furti lamentati non è implicato il personale ferroviario. Solo aluni avventizi se ne resero complici e contro di essi si procede giudizialmente.

Seguito della discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona.

PRESIDENTE, rivolge una calda esortazione alla Camera perché non si rinnovino i clamori delle due ultime sedute.

Ha troppa esperienza di assemblee parlamentari per non rendersi conto che la passione politica non può determinare la stessa serenità che si ha in un'Accademia letteraria o artistica. (Bene!).

Fa quindi larghissima parte ai malviventi della passione di parte; ma con questo limite: da non rendere impossibile all'Assemblea il funzionamento. Ora questo sistema di interruzioni globali di tutto un partito contro l'oratore di un altro partito porta a questo effetto: di impedire l'espressione delle idee e di violare la libertà della tribuna parlamentare. E nessun partito ha da guadagnarvi.

Confida quindi che la sua esortazione sarà accolta dall'assemblea. (Vive approvazioni).

TOFANI, parla a nome di quella borghesia industriale, che vive vicino agli operai, ne conosce i bisogni e le aspirazioni, al pari di coloro che qui pretendono di essere i soli rappresentanti del proletariato, ed è disposto a concedere ad essi tutto ciò cui hanno diritto.

Lamenta che il discorso della Corona non abbia affermato con coraggio la necessità della pace e del lavoro.

Sarebbe occorso dichiarare apertamente che la pace non è ancora fatta, che il lavoro non è ancora disponibile, che una maggiore produzione non può realizzarsi nelle attuali condizioni.

Non conviene infatti nascondere che tutti i servizi sono disorganizzati, che le masse operaie non rispondono all'appello del lavoro, perché manca il senso della disciplina.

Il paese domanda lavoro in modo assoluto. Ne offra il Governo i mezzi necessari, ricorrendo magari ad un prestito del lavoro, assicurando una categorica disciplina per la quale coloro che vogliono lavorare ne abbiano diritto.

Solo in tal modo potrà attuare quella ricostruzione economica, di cui il paese ha tanto bisogno. (Approvazioni — Congratulazioni).

LABRIOLA. (Segni di attenzione). Il problema, che sopra tutti si impone nell'ora presente, si è di sapere in qual modo potrà addivenirsi a quella ricostituzione della vita nazionale, che da tutti è invocata, mentre il partito socialista, che è il più numeroso, nega agli altri partiti e al Governo la propria collaborazione.

Ne deriva una situazione che ben può dirsi paradossale.

Se vera è la sconfitta della borghesia, più vero è lo stato di disagio del nostro paese.

Diversa è la situazione che dal responso delle urne si è determinata in Francia e in Inghilterra. Presso di noi, invece, abbiamo dolorosamente lo stesso fenomeno che si è avuto a deplorare nei paesi vinti.

Questa situazione l'oratore attribuisce a un duplice ordine di cause. Anzitutto i nostri uomini politici si sono dimostrati manchevoli nel non chiedere agli alleati quello che potevamo e dovevamo pretendere nel campo economico-finanziario.

In secondo luogo il richiamo di un numero eccessivo di classi ha depauperato ed esaurito il paese.

La situazione nostra, al pari della situazione generale dell'Europa, sarebbe stata diversa se l'Italia avesse saputo anticipatamente imporre tregua alla armi senza vagheggiare la distruzione delle potenze nemiche.

Alla soluzione imperialista, di cui fu espressione e quasi personificazione l'on. Sonnino, altra doveva preferirsi da noi nel nostro vantaggio; quella soluzione democratica che fu propugnata dall'on. Bissolati, per cui l'Italia, anche incontrando e imponendo sacrifici, si sarebbe fatta assertrice del principio vero di nazionalità e dell'ideale della Società delle Nazioni.

Sventuratamente come alla soluzione imperialista si oppose la plutocrazia nord-americana, così alla soluzione democratica si oppose il conservatorismo inglese e francese.

Altre difficoltà aggiunse il nostro legittimo sentimento di affetto per Fiume, che invoca la madrepatria (Approvazioni).

E in complesso rimane l'impressione che i fini della guerra non siano stati da noi raggiunti.

Ora questa è una falsa impressione. Basta pensare ai nuovi confini che la vittoria ci ha assicurato.

Ma le recenti elezioni, effetto dell'indifferenza apatica della maggioranza, sono l'espressione di questo sentimento così diffuso nel popolo nostro e dello stato psicologico della borghesia.

L'oratore crederebbe esiziale al paese ed al proletariato se il socialismo dovesse tronfare sul capitalismo per la sola apatia della classe borghese.

Il pericolo economico, il pericolo internazionale stringono il paese. Guai se ce ne lasciamo sopraffare! Non la sola borghesia, ma l'intera nazione ne rimarrebbe travolta. (Approvazioni).

Chi, al pari dell'oratore, ha sempre pensato che il socialismo sia la conseguenza ultima e inevitabile della evoluzione della economia capitalistica borghese, non può non augurarsi che il socialismo sappia riparare ai mali presenti.

Ed il socialismo deve dimostrarsi pari all'arduo compito che la storia gli riserva.

Anzitutto il socialismo deve dimostrarsi capace di assicurare la elevazione intellettuale delle classi lavoratrici per modo che queste

si dimostrino capaci di esercitare quel potere che vogliono conquistare. (Vive approvazioni).

Della suprema necessità di elevare la coltura proletaria si dimostra convinta la repubblica socialista della Russia.

E l'oratore rende pieno omaggio allo sforzo titanico compiuto dal capo di quel Governo, che per la sua forza di mente e per la sua capacità di organizzazione deve essere posto accanto ai grandi della storia. (Vivi applausi all'estrema sinistra).

Certamente non è chi disconosce il profondo divario fra le condizioni della Russia e quelle del nostro paese.

Se presso di noi fa pure difetto quel senso di temperanza che caratterizza il socialismo inglese, il proletariato dimostra di avere una concezione più energica della evoluzione sociale e più immediata è la sua aspirazione alla realizzazione delle sue finalità socialistiche.

Ma in questo momento il socialismo si trova di fronte a tre problemi: il problema internazionale, quello finanziario ed economico e quello della ricostituzione politica del paese. Ora il socialismo italiano non avrebbe in questo momento la forza e la capacità di risolvere questi problemi, e ce lo dimostra il tragico esempio del socialismo russo, che ha voluto precorrere i tempi.

La stessa cosa avverrebbe in Italia se il partito socialista volesse esso pure precorrere i tempi.

Perciò l'oratore è convinto che si imponga al nostro Paese la necessità di battere risolutamente un nuovo cammino corrispondente alla situazione storica nuova.

E l'oratore, ricordando gli insegnamenti di Carlo Marx, si augura che la lotta delle classi non abbia a chiudersi con la rovina di entrambe le classi in lotta, capitalistica e proletaria.

Constata che in questi ultimi tempi la democrazia politica ha fatto presso di noi passi giganteschi. Ma a questo non si arresta il socialismo che vuole l'attuazione della democrazia economica.

E l'oratore si augura che all'attuazione di questa democrazia sociale si giunga senza convulsioni violente, ma per una saggia opera di preparazione e di ricostruzione.

A questo mira il gruppo socialista autonomo, cui l'oratore appartiene, alla organizzazione razionale del mondo del lavoro.

Di qui il concetto del controllo del lavoro organizzato sull'amministrazione degli strumenti del lavoro come avviamento alla proprietà di essi devoluta al lavoro organizzato (Approvazioni).

In questo cammino verso questa inevitabile trasformazione, in quest'opera civile di preparazione, tutti i partiti della democrazia possono e debbono trovarsi uniti.

L'oratore intanto fa voti che tutti i partiti della democrazia si trovino uniti nell'opera di ricostruzione morale della nazione.

Faccia ogni partito il suo dovere senza preoccuparsi delle forme nuove di civiltà che l'avvenire prepara; ma col fermo convincimento che per la legge ineluttabile del progresso queste nuove forme, quali esse siano, segnino un vero progresso e con l'augurio che l'Italia, che vide il succedersi di civiltà, possa essere anche in questa trasformazione cui il mondo si avvia, una face superba di civiltà e di amore (Vivissime approvazioni — Vivissimi e reiterati applausi — Commenti prolungati — La seduta è sospesa per dieci minuti).

BREZZI, crede doveroso per ciascuno esporre il proprio pensiero. L'inizio della legislatura è anche l'inizio di una nuova era della civiltà.

Dopo la guerra vittoriosa e dopo i sacrifici, serenamente incontrati, l'Italia deve pensare alla ricostituzione delle proprie forze economiche e sociali.

La vecchia teoria della domanda e dell'offerta ha subito una radicale trasformazione. Occorrono nuovi sistemi per cui le organizzazioni operaie possano assurgere alla direzione e alla partecipazione del lavoro. Ed occorre che gli industriali vadano incontro agli operai su questa strada.

L'oratore dubita che il proletariato sia pronto, come si dice, ad

assumere la responsabilità del potere. È, invece, convinto che la borghesia è ancora ricca di menti capaci e spiriti riformatori.

Attribuisce la vittoria del partito popolare al fatto che la guerra ha necessariamente accresciuta l'importanza del valore morale nella vita; ma afferma che anche questo partito deve concorrere con la borghesia liberale alla ricostituzione economica del paese.

Ricorda che la riforma elettorale è stata votata dal partito liberale pur sapendo che essa sarebbe ad esso riuscita fatale. Afferma che il suo congegno però dovrà subire radicali riforme.

Così afferma la necessità di rendere il voto obbligatorio e di semplificare il meccanismo elettorale.

Accoglie l'esortazione che nel discorso della Corona è stata rivolta alla Camera di volgere tutta la propria attenzione al problema tributario.

Per la ricostituzione economica del paese s'impone il sacrificio della ricchezza individuale. È necessaria dunque una riforma tributaria che capovolga i vigenti sistemi.

Critica il progetto d'imposta patrimoniale, che, pur essendo ispirato alle migliori finalità, non le raggiunge che in minima parte; e ritiene che la tassazione troppo specializzata offenda gravemente i più rilevanti interessi collettivi e particolarmente quelli dei consumatori.

Si occupa infine del problema agricolo e si augura che, come la campagna ha dato i più valorosi soldati alle trincee, così essa possa dare all'Italia il benessere economico.

Auspica la costituzione di un partito agrario, che di questo ideale faccia il suo programma.

Conclude esprimendo la speranza che il Governo darà al Paese la sensazione di saper essere forte in modo da garantire la libertà di pensiero e di lavoro per tutti. (Vive approvazioni — Applausi — Congratulazioni).

CICOTTI, premette che la situazione internazionale, contrariamente a quanto è stato affermato da un precedente oratore, non offre ragioni di grande ottimismo.

Della politica estera il paese in questi ultimi tempi si è vivamente interessato e preoccupato.

Deplora perciò che nel discorso della Corona siano mancate dichiarazioni precise sulle direttive della politica estera dell'Italia.

L'affermazione generica che l'Italia sarà fedele alle alleanze contratte durante la guerra non è sufficiente a precisare un indirizzo qualsiasi di politica estera.

Comunque, se queste alleanze dovessero condurre a porre l'Italia a fianco della Francia per aiutarla nel suo nuovo imperialismo, l'oratore, in nome del suo gruppo, si dichiara senza riserve contrario ad una tale politica.

La pace conclusa dalla Francia con la Germania contiene gli stessi deplorati difetti della pace di Brest-Litovsk che offese il sentimento di giustizia e di libertà dei popoli, che l'umanità vuole invece salvo e difeso contro tentativi di prepotenza e di sopraffazioni.

La Germania trae poi dalla pace di Versailles motivi e ragioni di alimentare il suo spirito di rivincita; il che costituisce un grave pericolo per la pace europea e mondiale.

A questa politica l'Italia, nel suo stesso interesse e nell'interesse della civiltà, non deve aderire e non può legarsi quindi ad alleanze che potrebbero costringerla a subirla e a difenderla. (Applausi all'estrema sinistra).

Nella attuale politica della Francia vede predominare l'influenza dell'Inghilterra, la quale è stata spesso abile e pronta nello aizzare la Francia contro la Germania.

La politica dell'Inghilterra è ugualmente poco sincera verso la Russia, ove con emissari e uomini di guerra tenta di accaparrare per sé stessa tutte le risorse di quel grande paese.

Ciò non toglie che le più vive simpatie debbono andare al popolo francese e inglese, quantunque le loro classi dirigenti facciano una politica non conforme ai loro veri interessi.

Manda quindi un saluto a quelle popolazioni che nell'Egitto e

nell'Irlanda si agitano contro questa politica per conquistare la loro piena indipendenza. (Applausi all'estrema sinistra).

Si augura così che la Francia sappia liberarsi dalla politica imperialista di Clémenceau e che l'Inghilterra possa presto far cadere la politica mercantilista di Lloyd George.

Deplora che per seguire la politica della Francia e dell'Inghilterra l'Italia non tenda la mano alla Russia, chiusa dalla prepotenza dell'Intesa in un blocco di fame, al quale si è ora aggiunto anche un disumano blocco sanitario.

Citando autorevoli testimonianze espone le miserrime condizioni alimentari e sanitarie in cui versano le popolazioni russe, nonostante tutti gli sforzi fatti da quel Governo (Commenti).

Per l'onore dell'Italia domanda che il nostro Governo separi la sua responsabilità da una simile politica scellerata, riconoscendo immediatamente il Governo dei Soviets e allacciando relazioni politiche ed economiche con la Russia (Vivi applausi e commenti clamorosi all'estrema sinistra).

Già prima di ora il Governo italiano avrebbe potuto mettersi in rapporti con il Governo dei Soviets russi. Legge a questo proposito un *memorandum* rimesso tempo fa dai Soviets al nostro ministro degli affari esteri e nel quale si facevano premure per stabilire relazioni ufficiali tra la Russia e l'Italia.

Dallo stesso *memorandum* risultano anche i metodi sleali e delittuosi con i quali l'Intesa ha cercato di soffocare la rivoluzione russa e i Governi dei Soviets (Commenti animati).

Rileva che non vi sono vere ragioni ideali che si oppongano al riconoscimento del Governo sovietista; ma vi sono soltanto i grandi e formidabili interessi dell'imperialismo mercantile inglese e della plutocrazia americana.

Ma è questa una ragione di più per l'Italia di seguire una politica perfettamente contraria.

Resistere a questa politica è anche un nostro particolare interesse in quanto la plutocrazia anglo-americana tende a costituire con Odessa, Fiume e Danzica un triangolo di ingabbiamento per dominare economicamente l'Europa centrale.

A questo proposito rivendica, a nome del suo gruppo, il diritto di autodecisione per Fiume, come uguale diritto rivendica per il popolo russo e per tutti i popoli che videro la loro libertà e indipendenza conculcate. (Applausi all'estrema sinistra — Interruzione del deputato Pietravalle).

Nota che l'Inghilterra può essere mossa ad ostacolare la rivoluzione russa dalla speranza che il Giappone, impegnandosi nell'estremo oriente siberiano, sia distolto dalle sue mire nel Pacifico ostili all'Inghilterra.

Quanto alla Francia afferma che essa si oppone alla rivoluzione russa non in nome di principi ideali, ma soltanto per difendere l'alta Banca francese che ha investito fortissimi capitali in Russia. (Interruzione del deputato Macaggi).

Si meraviglia che i repubblicani non si associno ai socialisti nel reclamare il riconoscimento della Repubblica russa dei Soviets. (Interruzione dei deputati Macaggi e Chiesa).

Riassume i suoi concetti, affermando che la politica estera italiana deve ispirarsi ad un bene inteso sacro egoismo. (Commenti).

Invoca l'amicizia della Russia per l'influenza benefica che può esercitare sulle nostre importazioni ed esportazioni e sui nostri rapporti cogli slavi del sud.

Ma soprattutto invoca l'amicizia della Russia, perchè possa diffondersi quella civiltà socialista che oramai, per suo merito e per i suoi tragici sacrifici, si afferma nel mondo e porta nel suo seno non nuove guerre, ma una pace di giustizia e di lavoro. (Vivissimi e ripetuti applausi all'estrema sinistra — Molte congratulazioni — Commenti animati).

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE, comunica il risultato delle votazioni segrete:
per tre commissari di vigilanza sugli Istituti di emissione e sulla circolazione statale bancaria;

Votanti 251.

Ebbero voti gli onorevoli: Carnazza, 109; Beneduce Alberto, 106; Zucchini, 74 (Eletti).

Voti dispersi 12; schede bianche, 34.

per un componente del Comitato talassografico italiano:

Votanti 251.

L'on. Tosti di Valminuta ebbe voti 174 (Eletto).

Voti dispersi, 37; schede bianche 27.

per tre componenti della Commissione di vigilanza sull'Amministrazione del fondo culto:

Votanti 251.

Ebbero voti gli onorevoli: Bertone, 132; Giaracà, 139 (Eletti).

Satta-Branca, 28; Cozzuzza, 8 (Ballottaggio).

Voti dispersi 23; schede bianche 27.

per la nomina di tre commissari di vigilanza sul Debito pubblico:

Ebbero voti gli onorevoli: Tangorra, 137; Lo Presti, 131; Grimaldi, 34 (Eletti).

Schede bianche, 35; nulle, 13; voti dispersi, 8.

per la votazione di ballottaggio per un commissario della Giunta di vigilanza sui decreti e mandati registrati con riserva:

Ebbero voti gli onorevoli: Brezzi, 165 (Eletto); Abbo, 6.

Schede bianche, 84; nulle, 6.

per la votazione di ballottaggio per sei commissari per le petizioni:

Ebbero voti gli onorevoli: Pecoraro, 88; Pietravalle, 84; Bocchieri, 69; De Capitani, 67; Peano, 66; Carboni Vincenzo, 66 (Eletti); Riccio, 60; Renda, 53; Cinchi, 32; Abbo, 6.

Schede bianche, 83; nulle, 4.

Interrogazioni e interpellanze.

AMICI, segretario, ne dà lettura.

La seduta termina alle 19.35.

REALE ACCADEMIA DEI LINCEI

*Seduta della classe di scienze morali, storiche e filologiche
del 18 maggio 1919,*

presieduta dal senatore prof. F. D'Ovidio.

Dopo la lettura e l'approvazione del verbale della passata seduta, l'accademico segretario Guidi presenta le pubblicazioni giunte in dono.

Il presidente D'Ovidio dà comunicazione del seguente telegramma di S. E. l'on. Orlando in risposta a quello inviatogli dalla classe di scienze morali, storiche e filologiche nell'ultima sua seduta: « Ringrazio con animo commosso e riconoscente costui illustre Consesso che volle conferirmi l'ambito onore di eleggermi a suo socio per l'elevata manifestazione di solidarietà, confermando i suoi sentimenti d'incrollabile fede negli alti destini della Patria. Presidente Consiglio Orlando ».

Lo stesso presidente comunica i ringraziamenti inviati all'Accademia, per la loro recente elezione, dai corrispondenti: G. E. Rizzo e M. Schipa.

Vengono poscia presentate le seguenti note per la inserzione nei rendiconti accademici:

Guidi: « Indice agiografico degli « Acta Martyrum et Sanctorum » del P. Bedjan »; Ricci: « Il vivaio dell'arcivescovado di Ravenna »; Barnabei: « Notizie sulle scoperte di antichità per lo scorso mese di aprile, delle quali fu informato il Ministero della istruzione pubblica »; Castaldi: « Fabio Sertorio Pepi, rimatore napoletano del sec. XVI ». Pres. dal corrisp. Sogliano.

Raciti Concetta: « Trasformazioni birazionali periodiche di una varietà abeliana in sé stessa ». Pres. dal socio Castelnuovo; Freda Elena: « Sulla teoria elettronica delle forze elettromagnetiche ». Pres. dal socio Corbino; Samsanoff-Aruffo Caterina: « Sopra due alghe calcaree di specie viventi nel post-pliocene inferiore di Livorno ». Pres. dal socio De Stefani; Rolla: « Sui seleniuri di Tallio ».

Pres. dal corrisp. Pellizzari; Barbieri: « Sulle reazioni cromatiche del molibdeno e del tungsteno ». Pres. dal socio Ciamician; Ponte: « L'affinità nelle fumarole dell' Etna ». Pres. dal corrisp. F. Millosevich.

Al termine della seduta, il socio Ettore Pais fa alcune osservazioni intorno alla fede che merita Polibio, ove parla dei tentativi fatti da romani per rivaleggiare con i cartaginesi nella costruzione di navi da guerra.

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

Classe di scienze morali, storiche e filologiche. — Seduta del 4 maggio 1919. — Presidenza del socio senatore Francesco Ruffini, vice presidente dell'Accademia.

Si legge e si approva l'atto verbale dell'adunanza precedente del 3 aprile u. s.

Il vice presidente Ruffini fa dono all'Accademia del suo recente volume « Sionismo e Società delle Nazioni » (Bologna, Zanichelli). La classe lo ringrazia vivamente.

Il socio Einaudi presenta il vol. XXIX (anno 1918) della rivista da lui diretta « La riforma sociale », e insieme anche il volume di Riccardo Bachi « L'Italia economica nel 1917 » (anno IX) « Le ripercussioni della guerra mondiale ed italiana sull'economia nazionale ». La Classe porge calde azioni di grazie per i così ricchi doni.

Il socio De Sanctis presenta, per la pubblicazione negli Atti, una prima Nota del prof. Aldo Ferrabino « La battaglia di Sellasia ».

Il socio Vidari presenta pure, perchè sia pubblicata negli Atti, una prima nota del prof. Rinaldo Nazzari dal titolo « Il dato come principio di certezza ».

Il socio Cian presenta una Nota del dott. Luigi Negri, intitolata « Un preteso Antimachiavello francese della Rinascita, Stefano La Boétie e Nicolò Machiavelli » che sarà pubblicata negli Atti.

La Classe si raccoglie in seguito in seduta privata e conforme all'art. 14 dello statuto accademico procede, mediante votazione a schede segrete, alla elezione del direttore e del segretario della Classe. Riescono rieletti ad unanimità di voti i soci S. E. Boselli a direttore e prof. comm. Ettore Stampini a segretario della Classe.

Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali — Adunanza del 25 maggio 1919 — Presidenza del socio prof. comm. Andrea Naccari, presidente dell'Accademia.

Si legge e si approva l'atto verbale della precedente adunanza.

Il presidente ringrazia dei graditi omaggi.

Il socio Mattiolo presenta uno scritto dell'ing. Giovanni Gribodo col titolo *Gli Imenotteri delle Oasi aerotropiche di Val di Susa* ed accenna ai rapporti che questo lavoro entomologico presenta colle sue ricerche in corso sulla flora della stessa valle.

Il socio Guidi presenta uno studio dell'ing. Giuseppe Albenga. *Sul problema delle coazioni elastiche.*

Queste due Note sono accolte per la stampa negli Atti.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il Principe Ereditario ricevette, ieri, alle ore 16, a Villa Savoia, una rappresentanza degli esploratori della sezione di Roma, guidata dal vice-commisario, capitano Ratti.

Vennero offerti a S. A. R. due album contenenti, l'uno fotografie del campo generale premilitare di Tivoli (anno 1918), l'altro quelle del campo generale esploratore di Madesimo-Spuga (anno 1919).

S. A. R. gradì moltissimo i doni e gli omaggi della

sede centrale del corpo e in particolar modo quelli della sezione romana, alla quale appartiene, e si interessò dell'andamento della sezione stessa.

La « Dante Alighieri ». — Sotto la presidenza di S. E. Boselli, si è riunito testè il Consiglio centrale della « Dante Alighieri ».

Stabilito che il Congresso di Trieste e Trento debba tenersi nel venturo aprile in data da fissarsi, il Consiglio deliberò che il giorno 11 gennaio sieno convocati in Roma i rappresentanti dei Comitati per prendere i necessari accordi circa l'attività sociale in questo periodo.

Il Consiglio si occupò inoltre dell'azione futura della « Dante » nelle Provincie redente e per le terre adriatiche.

Dispose quindi per il conferimento di rilevanti sussidi e l'accettazione del legato Montedi Artegna.

TELEGRAMMI « STEFANI »

LONDRA, 10. — Nel pomeriggio il Re ha ricevuto in udienza l'on. ministro Scialoja al Buckingham Palace.

Il Re e la Regina hanno trattenuto quindi l'on. Scialoja ad un'ora intimo.

LONDRA, 11. — Il presidente del Consiglio francese, Clémenceau, è giunto stamane alle ore 10 alla stazione Vittoria.

LONDRA, 11. — Clémenceau è venuto a Londra, in seguito ad invito di Lloyd George, per esaminare la situazione risultante dall'applicazione del trattato di pace e dall'atteggiamento della Germania.

I due capi di Governo hanno constatato il loro pieno accordo su questi punti particolari. Essi hanno anche esaminato altre questioni interessanti la Francia e l'Inghilterra, sulle quali sono giunti a risultati che hanno dato loro piena soddisfazione.

Domani Clémenceau e Lloyd George tratteranno di altre questioni di interesse più generale che toccano l'Inghilterra, la Francia ed anche l'Italia.

Il ministro degli affari esteri d'Italia, on. Scialoja, attualmente a Londra, prenderà parte alle conversazioni.

È probabile che Clémenceau riparta per la Francia sabato.

PARIGI, 11. — È partita da Parigi per l'Italia la Missione commerciale italiana, reduce dall'America del Nord, presieduta dal comm. Ferdinando Quartieri.

La Missione italiana faceva parte di quella interalleata che si recò negli Stati Uniti per stabilire contatti con i rappresentanti del commercio e dell'industria americani.

Le quattro Missioni interalleate, italiana, francese, inglese e belga, hanno agito in perfetto accordo e la loro opera è stata utilissima perchè hanno fatto comprendere agli americani che intendono mantenere stretta, anche in pace, l'alleanza che ha unito i loro paesi nella guerra.

La Missione italiana è specialmente soddisfatta per i risultati ottenuti, se si tiene conto delle circostanze che in certi momenti rendevano tesi i rapporti fra l'Italia e l'America.

La Missione italiana non ha cessato un momento, durante il viaggio ed il soggiorno in America, durati circa due mesi, di fraternizzare con la Missione francese, presieduta dal signor Schneider.

I delegati italiani, prima di ripartire per l'Italia, hanno espresso, unanimi, la loro vivissima soddisfazione per il continuo e fraterno accordo regnato fra i commercianti e gli industriali delle due nazioni latine.

MARSIGLIA, 11. — Un treno viaggiatori diretto alle Alpi ha deragliato stamane alle 4,45 all'incrocio della linea Parigi-Grenoble.

Vi sono cinque morti, fra cui il macchinista ed il fuochista, e sei feriti leggeri.